

BOZZE DI STAMPA

19 luglio 2014

N. 1

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVII LEGISLATURA

---

**Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione (1429)**

## EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 1

### Art. 1.

#### 01.1

CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

*(Modificazione in senso federale dell'articolo 1 della Costituzione)*

1. L'articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – 1. L'Italia è una Repubblica federale democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene ai popoli, che la esercitano nelle forme e nei limiti della Costituzione"».

**01.2**

CENTINAIO, BISINELLA, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Modificazione in senso federale dell'articolo 5 della Costituzione)*

1. L'articolo 5 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – La Repubblica federale riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i contenuti ed i metodi della sua legislazione alle esigenze del federalismo, dell'autonomia e del decentramento. Nell'assegnazione e nell'adempimento delle funzioni pubbliche è osservato il principio di sussidiarietà"».

---

**01.3**

CENTINAIO, BISINELLA, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*All'articolo premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

1. All'articolo 11 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"L'Italia partecipa, in condizioni di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di integrazione europea; promuove e favorisce lo sviluppo dell'Unione europea ordinata secondo il principio democratico e il principio di sussidiarietà e nel rispetto dell'autodeterminazione dei popoli.

Ulteriori limitazioni di sovranità sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e dal corpo elettorale mediante referendum. Il referendum non è valido se ad esso non partecipa la maggioranza degli aventi diritto"».

---

**01.4**

CENTINAIO, BISINELLA, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

All'articolo 12 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Ciascuna Regione ha come simboli la bandiera e l'inno"».

---

**01.5**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

Dopo l'articolo 21 della Costituzione, è inserito il seguente:

**"Art. 21-bis.**

1. È diritto e dovere di ogni cittadino esercitare la resistenza, individuale o collettiva, agli atti dei poteri pubblici che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione"».

---

**01.6**

CENTINAIO, BISINELLA, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

Dopo l'articolo 21 della Costituzione, è inserito il seguente:

**«Art. 21-bis.**

1. È diritto e dovere di ogni cittadino esercitare la resistenza, individuale o collettiva, agli atti dei poteri pubblici che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione«».

---

**01.7**

CENTINAIO, BISINELLA, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Modifiche all'articolo 22 della Costituzione)*

1. Al primo comma dell'articolo 22 della Costituzione sono premessi i seguenti:

«La cittadinanza italiana si acquista per discendenza da genitori italiani.

L'acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione è ammesso solo a seguito di residenza ininterrotta per dieci anni sul territorio italiano«».

---

**01.8**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Modifiche all'articolo 22 della Costituzione)*

1. Al primo comma dell'articolo 22 della Costituzione sono premessi i seguenti:

"La cittadinanza italiana si acquista per discendenza da genitori italiani.

L'acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione è ammesso solo a seguito di residenza ininterrotta per dieci anni sul territorio italiano"».

---

**01.9**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Modifica dell'articolo 23 della Costituzione)*

1. All'articolo 23 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma: "Le disposizioni tributarie non possono avere effetti retroattivi"».

---

**01.10**

CENTINAIO, BISINELLA, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Modifica dell'articolo 23 della Costituzione)*

1. All'articolo 23 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma: "Le disposizioni tributarie non possono avere effetti retroattivi"».

---

**01.11**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione)*

1. All'articolo 48 della Costituzione il terzo comma è abrogato».

---

**01.12**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione)*

1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: "La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, anche attraverso il voto per corrispondenza, e ne assicura l'effettività e la personalità"».

---

**01.13**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Modifica dell'articolo 48 della Costituzione)*

1. All'articolo 48 della Costituzione, terzo comma, il secondo periodo è soppresso». Conseguentemente:

*a)* all'articolo 32 sopprimere il comma 1;

*b)* al Capo I premettere il seguente: «Capo 01. – (Modifiche al Titolo IV della parte prima della Costituzione).».

---

**01.14**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

All'articolo, premettere il seguente:

**«Art. 01.**

*(Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione)*

1. All'articolo 48 della Costituzione il secondo periodo del terzo comma è soppresso».

---

**01.15**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

All'articolo, premettere il seguente:

**«Art. 01.**

*(Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione)*

1. All'articolo 48 della Costituzione sono soppresse le parole da: "A tal fine" sino a: "determinati dalla legge"».

*Conseguentemente, è abrogata la legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.*

---

**01.16**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

All'articolo, premettere il seguente:

**«Art. 01.**

*(Modifiche all'articolo 49 della Costituzione)*

1. All'articolo 49 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"I partiti sono associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica e disciplinate dalla legge"».

---

**01.17**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*All'articolo*, premettere il seguente:

**«Art. 01.**

*(Modifica dell'articolo 53 della Costituzione)*

1. All'articolo 53 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il sistema tributario è informato a criteri di progressività, chiarezza, semplicità e trasparenza"».

---

**01.18**

CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*All'articolo*, premettere il seguente:

**«Art. 01.**

*(Modifica dell'articolo 53 della Costituzione)*

1. All'articolo 53 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il sistema tributario è informato a criteri di progressività, chiarezza, semplicità e trasparenza"».

---

**1.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sopprimere i Capi I e II.*

---

**1.2**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sopprimere il Capo I.*

---

**1.3**

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO,  
MINZOLINI

*Sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
16, 17, 18, 19 e 20.*

---

**1.4**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sopprimere gli articoli da 1 a 20.*

---

**1.5**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sopprimere gli articoli da 1 a 19.*

---

**1.6**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sopprimere gli articoli da 1 a 18.*

---

**1.7**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sopprimere gli articoli da 1 a 17.*

---

**1.8**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sopprimere gli articoli da 1 a 16.*

---

**1.9**

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO,  
MINZOLINI

*Sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e  
16.*

---

**1.10**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sopprimere gli articoli da 1 a 15.*

---

**1.11**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sopprimere gli articoli da 1 a 14.*

---

**1.12**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sopprimere gli articoli da 1 a 13.*

---

**1.13**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sopprimere gli articoli da 1 a 12.*

---

**1.14**

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO,  
MINZOLINI

*Sopprimere gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12.*

---

**1.15**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sopprimere gli articoli da 1 a 11.*

---

**1.16**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sopprimere gli articoli da 1 a 10.*

---

**1.17**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sopprimere gli articoli da 1 a 9.*

---

**1.18**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sopprimere gli articoli da 1 a 8.*

---

**1.19**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sopprimere gli articoli da 1 a 7.*

---

**1.20**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sopprimere gli articoli da 1 a 6.*

---

**1.21**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sopprimere gli articoli da 1 a 5.*

---

**1.22**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sopprimere gli articoli da 1 a 4.*

---

**1.23**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.*

---

**1.24**

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO,  
MINZOLINI

*Sopprimere gli articoli 1 e 2.*

---

**1.25**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sopprimere gli articoli 1 e 2.*

---

**1.26**

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.27**

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.29**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### 1.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari – Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

CAPO I. – Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: «I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto.»

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.»

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquattordici».

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero.»

---

## 1.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

## 1.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecento cinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### 1.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari – Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

### 1.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.37**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I – Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.38**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I – Riduzione del numero dei parlamentari, – Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentottantotto».

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

---

**1.39**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «"I componenti della

Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

#### **1.40**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

#### **1.41**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

#### **1.42**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo 1 con il seguente:*

«CAPO 1. – Riduzione del numero dei parlamentari. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero",

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

#### **1.43**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

#### 1.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I – Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori elettivi sono cento sessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

---

#### 1.45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

#### 1.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

---

#### **1.47**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

#### **1.48**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### 1.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di« sono sostituite dalle seguenti: »la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicento diciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.51

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.53

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della

Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicento diciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

#### **1.54**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari – Art. 1. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

#### **1.55**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari – Art. 1. - (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

## **1.56**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari – Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

## **1.57**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.58**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari – Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.59**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

**1.60**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

---

### **1.61**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I – Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentoventi, sei'»

b) al terzo comma, le parole «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquattordici».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosessanta, tre"».

---

### **1.62**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I – Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei".

b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

### **1.63**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre"».

---

### **1.64**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

## 1.65

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

---

## 1.66

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

### 1.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

### 1.68

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

### 1.69

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

### 1.70

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari – Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### 1.71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari – Art. 1. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### **1.72**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari – Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### **1.73**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I – Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento cinquanta"».

---

#### **1.74**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I – (Riduzione del numero dei parlamentari). – Art. 1. (Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecento».

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

---

#### **1.75**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I – Riduzione del numero dei parlamentari. - Art. 1. - (Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere). 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecento».

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentottantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

---

## 1.76

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

## 1.77

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

## 1.78

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

## 1.79

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

**1.80**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

**1.81**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

**1.82**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

### **1.83**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

### **1.84**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari – Art. 1. - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

### **1.85**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«Capo I - Riduzione del numero dei parlamentari – Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### **1.86**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. – (*Numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### 1.87

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il Capo I con il seguente:*

«CAPO I - Riduzione del numero dei parlamentari. – Art. 1. - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### 1.88

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.89

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.90

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*)  
1. – All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.91**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*).

– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.92**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.93**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecento cinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.94**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici", sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

---

### 1.95

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.96

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.97**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.98**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.99**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di", sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.100**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.101**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicento diciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.102**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono cento sessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.103**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.104**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.105**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.106**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.107**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.108**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.109**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma

dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.110**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.111**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.112**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.113**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) 1. – All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.114**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.115**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

---

### **1.116**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.117**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero».

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.118**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) 1. – Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.119**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.120**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.121**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.122**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocento cinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.123**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.124**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal se-

guente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono cento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.125**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

### **1.126**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

### **1.127**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

### **1.128**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre"».

---

### 1.129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre"».

---

### 1.130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

### 1.131

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati- e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

### 1.132

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

**1.133**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.134**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.135**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro"».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

### **1.136**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*) 1. – All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### **1.137**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*) 1. – All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

**1.138**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

**1.139**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

---

**1.140**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

---

### **1.141**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

### **1.42**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta", è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici", è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

### **1.143**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta", è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque", è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici", è sostituita dalla seguente: «cento cinquanta».

---

### **1.144**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

**1.145**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.146**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. – All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.147**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

### **1.148**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

### **1.149**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

---

### **1.150**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

### **1.151**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.152**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*) 1. – All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.153**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*) 1. – All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.154**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### **1.155**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### **1.156**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

**1.157**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

**1.158**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

**1.159**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 20 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

### **1.160**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1 - (*modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.161**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

---

### **1.162**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*).

– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.163**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*).

– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.164**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.165**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.166

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

### 1.167

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.168**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.169**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.170**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.171**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.172**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.173**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.174**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.175**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.176**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.177**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.178**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.179**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."»

---

### **1.180**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.181**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

---

**1.182**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.»

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.183**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicento diciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.184**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal se-

guente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.185**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.186**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.187**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.188**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.189**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal se-

guente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.190**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.191**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.192**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.93**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.194**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro cento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.195**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.196**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro cento quaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.197**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

**1.198**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

**1.199**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

## **1.200**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

## **1.201**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

### **1.202**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

### **1.203**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

**1.204**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

**1.205**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".»

---

**1.206**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

---

### **1.207**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

---

### **1.208**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### **1.209**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### **1.210**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

## 1.211

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

## 1.212

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

---

**1.213**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattro cento cinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.214**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.215**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

### **1.216**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

### **1.217**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.218**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.219**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

---

**1.220**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

### **1.221**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

### **1.222**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

### 1.223

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

### 1.224

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.225**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto";

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.226**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

**1.227**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

### **1.228**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

---

### **1.229**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.230**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.231**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 19 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.232**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS.

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di cento cinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.233**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.234**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.235**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*).

– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro cento quaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.236**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1.

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il se-

guente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.237**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.238**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

---

### 1.239

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

---

### 1.240

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicento diciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.241

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.242

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.243

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.244

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.245**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.246**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.247**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

---

### **1.248**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.249**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

---

**1.250**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). -

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

---

**1.251**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). - 1.

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.252**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). - 1. Il

secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal se-

guente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.253

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.254

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). – 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.255**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.256**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1 (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.257**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.258**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.259**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.260**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.261**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.262**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.263**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.264**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.265**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.266**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.267**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

---

**1.268**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

---

**1.269**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

### **1.270**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

### **1.271**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici"».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

**1.272**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre"».

---

**1.273**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici",

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

**1.274**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".»

---

### **1.275**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

### **1.276**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

### **1.277**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

### **1.278**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.279**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.280**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

**1.281**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### **1.282**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### **1.283**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentocinquanta, dieci»;

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

#### **1.284**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta"».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

#### **1.285**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

---

**1.286**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

**1.287**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.288**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

**1.289**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.290**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

### **1.291**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

### **1.292**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento cinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

**1.293**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

**1.294**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

**1.295**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

### **1.296**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

### **1.297**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.298**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

---

**1.299**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

**1.300**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento»;

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### **1.301**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

### **1.302**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.303**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.304**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."»

---

**1.305**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia ai riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 55

della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### 1.306

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*).  
– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche«.

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue».

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.307**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*).  
– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.308**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.309**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei, dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.310**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

"Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".»

---

### 1.311

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione 'Estero'".».

---

### 1.312

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

---

**1.313**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.314**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma; della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.315**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal se-

guente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.316**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

"Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

---

### **1.317**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.318**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.319**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.320**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma

dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.321**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS.

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.322**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.323**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, "sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.324**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.325**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma

dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.326**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.327**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.328**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.329**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1.

All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto».

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.330**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.331**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore».

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.332**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.333**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.334**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.335**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.336**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentoquattro" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.».

---

### **1.337**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Della Camera fanno parte quattrocento cinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.».

---

**1.338**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.339**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.».

---

**1.340**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.341

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente: «Art. 1. - (Riduzione del numero dei parlamentari). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";*

*b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";*

*c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".*

*2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".»*

---

### 1.342

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente: «Art. 1. - (Composizione delle Camere). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";*

*b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";*

*c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".*

*2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".»*

---

**1.343**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (Riduzione del numero dei parlamentari). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

**1.334**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

**1.345**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

**1.346**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro"».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

**1.347**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

**1.348**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*), – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".»

---

**1.349**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.350**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "vynticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.351**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

### **1.352**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### **1.353**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

**1.354**

DE PETRIS, BROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

**1.355**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLI, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.356**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apprtate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

### **1.357**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

### **1.358**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

### **1.359**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

### **1.360**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

**1.361**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli" articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1, – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita. dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

**1.362**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

---

**1.363**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

---

### **1.364**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

### **1.365**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

---

**1.366**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

**1.367**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

---

**1.368**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".»

---

### **1.369**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".»

---

### **1.370**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".»

---

**1.371**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

**1.372**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

---

**1.373**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto", è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

### **1.374**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

### **1.375**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.376**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione). -

1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.377**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.378**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. – (Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.4379**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto".

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.»

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.380**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*).  
– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.381**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione; dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.382**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.383**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

**1.384**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.385**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.386**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.387**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.388**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.389**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentotto».

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.390**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.391**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.392**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.393**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.394**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.395**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola «'seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.396**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.397**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.398**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.339**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). — 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.400**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). —

1. All'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.401**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.402**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.403**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

#### **1.404**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

---

#### **1.405**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.406**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.407**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.408**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

#### **1.409**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

#### **1.410**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.411**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.412**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.413**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente: "Art. i (Riduzione del numero dei parlamentari). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre".».

---

#### **1.414**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione delle Camere*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre".».

---

#### **1.415**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

---

**1.416**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

**1.417**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

**1.418**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

#### **1.419**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

#### **1.420**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

#### **1.421**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

#### **1.422**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.423**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.424**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

**1.425**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

#### **1.426**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

#### **1.427**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta" ,

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.428**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.429**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.430**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*).  
– 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

**1.431**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.432**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

**1.433**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

---

**1.434**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

### **1.435**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

### **1.436**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

---

**1.437**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

---

**1.438**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

**1.439**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.440**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). — 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

---

**1.441**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFATO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

---

**1.442**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

**1.443**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

#### **1.444**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

#### **1.445**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.446**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.445**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.446**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 16 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

#### **1.448**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche».

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

#### **1.449**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### 1.450

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. – (Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione).

– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### 1.451

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. – (Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione).

– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.452**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.453**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

#### **1.454**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei".

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

#### **1.455**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.456**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.457**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

#### **1.458**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

#### **1.459**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.460**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.461**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole« »i venticinque anni di« sono sostituite dalle seguenti: »la maggiore«.

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.462**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.463**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.464**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.465**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.466**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.467**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.468**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.468**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.470**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.471**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.472**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal se-

guente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.473**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estro.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.474**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.475**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.476**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.477**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal se-

guente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.478**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.479**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.480**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.481**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.482**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno

parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.583**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.484**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.485**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

**1.486**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

**1.487**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente: «Art. 1 (Riduzione del numero dei parlamentari). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";*

*b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";*

*c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".*

*2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».*

---

**1.488**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

*«Art. 1. - (Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). –*

*1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";*

*b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";*

*c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".*

*2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».*

---

**1.489**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

*«Art. 1. - (Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

#### **1.490**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

#### **1.491**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosettantacinque, tre».

---

#### **1.492**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre».

---

#### **1.493**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre».

---

**1.494**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.495**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.496**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle eguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### **1.497**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### **1.498**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

**1.499**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). -

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.500**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

---

**1.501**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS,

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.502**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

**1.503**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

#### **1.504**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

#### **1.505**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.506**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.507**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.508**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

### **1.509**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

### **1.510**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

**1.511**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.512**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.513**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

### **1.514**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### **1.515**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

**1.516**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

**1.517**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

**1.518**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

### **1.519**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 15 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

### **1.520**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.521**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzocomma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.522**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.523**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.524**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.525

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

### 1.526

DE PETRIS, BATOZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.527**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.528**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.529**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.530**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.531**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.532**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.533**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.534**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.535**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.536**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.537**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.538**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS.

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.539**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.540**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.541**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.542**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.543**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal se-

guente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

#### **1.544**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estro".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

#### **1.545**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.546**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.547**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.548**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal se-

guente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.549**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.550**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.551**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

---

**1.552**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

**1.553**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente: "Art. 1 (Riduzione del numero dei parlamentari). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei".*

*b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";*

*c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".*

*2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre"».*

---

**1.554**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

*«Art. 1. - (Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). –*

*1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";*

*b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";*

*c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".*

*2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».*

---

**1.555**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

*. «Art. 1 (Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

### **1.556**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

### **1.557**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalle seguenti: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

### **1.558**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

### **1.559**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.560**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.561**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.562**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### **1.563**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### **1.564**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

**1.565**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*).  
– 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modifi-  
cazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla  
seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite  
dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla  
seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "tre-  
centoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

**1.566**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'ar-  
ticolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla  
seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla se-  
guente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla  
seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "tre-  
centoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.567**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.568**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.569**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

---

### **1.570**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

---

### **1.571**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

**1.572**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

**1.573**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

**1.574**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

### **1.575**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

### **1.576**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:

«Art. 1 - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.577**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

**1.578**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

**1.579**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

---

### 1.580

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.581

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione; dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore"».

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.582**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*).

– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: «Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.583**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*).

– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e di-

retto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

---

#### **1.584**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

#### **1.585**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.586**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

---

### **1.587**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.588**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.589**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.590**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.591**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.592**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.593**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.594**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.595**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.596**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.597**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentorliciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono cento sessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.598**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.599**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) –1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.600**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I 'della Parte II della Costituzione*). –

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.601**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.602**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). — 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.603**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). — 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.604**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modifiche al Titolo 1 della Parte II della Costituzione*). — 1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è

formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.605**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modifiche al Titolo 1 della Parte II della Costituzione*). –

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.606**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.607**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.608**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.609**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal se-

guente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.610**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.611**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.612**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.613**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.614**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno

parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.615**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). –

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.616**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.617**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

**1.618**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

**1.619**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

### 1.620

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

### 1.621

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

**1.622**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

**1.623**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

**1.624**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

**1.625**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.626**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

### **1.627**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

### **1.628**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### 1.629

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### 1.630

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### 1.631

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

### 1.632

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.633**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 11 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.534**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è ,sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.635**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

### **1.636**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

### **1.637**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.638**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.639**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto";

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.640**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

### **1.641**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "21a maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

---

### **1.642**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

### **1.643**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

---

### **1.644**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.645**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

---

**1.646**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

**1.647**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### **1.648**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### **1.649**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.650**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.651**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.652**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). - 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.653**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.654**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.655**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da: 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*).

– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.656**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA; STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.657**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

### **1.658**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.659

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*).  
– 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.660

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.661**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei , deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.662**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.663**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.664**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.665**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.666**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.667**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal se-

guente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. —All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.668**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). — 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.669**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). — 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto».

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.670**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.671**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.672**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal se-

guente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.673**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.674**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.675**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo 1 della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.676**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.677**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal se-

guente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.678**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.679**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS.

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.680**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.681**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.682**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito

dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.683**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.684**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.685**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.686**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Numero dei componenti del Parlamento*) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.687**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.688**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.689**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".»

---

### **1.690**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".»

---

### **1.691**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di'" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".»

---

**1.692**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

**1.693**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

**1.694**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

### **1.695**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

### **1.696**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

**1.697**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.698**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.699**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.700**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentootto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

**1.701**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### **1.702**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### **1.703**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.704**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.705**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.706**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*).

– 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.707**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.708**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

### **1.709**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

### **1.710**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.711**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.712**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

---

**1.713**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

---

#### **1.714**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

#### **1.715**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

---

**1.716**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.717**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.718**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### **1.719**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### **1.720**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

**1.721**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.722**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque".è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.723**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 12 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

#### **1.724**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

#### **1.725**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.726

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione).

– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### 1.727

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione).

– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.728**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.729**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.730**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita 'dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"»..

---

### **1.731**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.732**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.733**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.734**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.735**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri del Parlamento*). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.736**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal se-

guente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.737**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.738**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.739

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.740

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.741**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.742**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.743**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

#### **1.744**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

#### **1.745**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.746**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo 1 della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.747**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.748**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS –

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.749**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.750**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.751**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.752**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.753**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.754**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei di quali eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.755**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.756**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.757**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.758**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.759

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### 1.760

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.761**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1.— (*Riduzione del numero dei parlamentari*). — 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

**1.762**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione delle Camere*). — 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

**1.763**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). — 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre"».

---

### **1.764**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

### **1.765**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

**1.766**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

**1.767**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

**1.768**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

**1.769**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.770**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

### **1.771**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

### **1.772**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

**1.773**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

"Art. 1. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

**1.774**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

**1.775**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

---

**1.776**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.777**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.778**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.779**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

### **1.780**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

### **1.781**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.782**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.783**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.784**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento cinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

### **1.785**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

### **1.786**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

**1.787**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

---

**1.788**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

---

**1.789**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.790**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

**1.791**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### **1.792**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### **1.793**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.794**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS —

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. — (*Riduzione del numero dei parlamentari*). — 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.795**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

«Art. 1. — (*Riduzione del numero dei parlamentari*). — 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.796**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. — (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). — 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.797**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.798**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.799

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*).

– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.800

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1.

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il se-

guente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.801**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.802**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei".

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

---

### **1.803**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il, secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.804**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.805**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione; la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.806**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.807**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.808**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.809**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.810**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.811**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.812**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.813**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.814**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.815**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.816**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.817**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.818**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.819**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecento sessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.820**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.821**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.822**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.823**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.824**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.825**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.826**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.827**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.828**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.829**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal-seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.830**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.831**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.832**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato a centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.833**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

**1.834**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

### **1.835**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

### **1.836**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

**1.837**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

**1.838**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

**1.839**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

### **1.840**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

### **1.841**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

**1.842**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.843**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.844**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.845**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

**1.846**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### **1.847**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre centonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### **1.848**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.849**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.850**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.851**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*).  
– 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

**1.852**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

**1.853**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.854**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLIHI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.855**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

### **1.856**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

### **1.828**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

**1.858**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

**1.830**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

**1.860**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

### **1.861**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

### **1.862**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.863**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

**1.864**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

**1.865**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### **1.866**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

### **1.867**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.868**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.869**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.870**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.871**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.872**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*).

– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.873**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Sénato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.874**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). – 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero»».

---

**1.875**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei":

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

**1.876**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.877**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.878**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.879**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.880**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal se-

guente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.881**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.882**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.883**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.884**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.885**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma

dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.886**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.887**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.888**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.889**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.890**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). – 1. Il secondo comma

4ell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.891**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.892**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecento sessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.893**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.894**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1.

All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.895**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il

secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.896**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.897**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.898**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.899**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.900**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.901**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.902**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.903**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.904**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.905**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.906**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

### **1.907**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

**1.908**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

**1.909**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta; dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

**1.910**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

### **1.911**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

### **1.912**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

### **1.913**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

### **1.914**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.915**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.916**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

**1.917**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### **1.918**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### **1.919**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

### **1.920**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

### **1.921**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.922**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*).  
– 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.923**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.924**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.925**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.926**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

### **1.927**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti mdificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

### **1.928**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

**1.929**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

**1.930**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

**1.931**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

### 1.932

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

### 1.933

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.934**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

**1.935**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

**1.936**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### **1.937**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

### **1.938**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.939**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.940**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.941**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.942**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.943**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*).  
– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.944**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.945**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono, eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.946**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

**1.947**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.948**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1<sup>a</sup> 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.949**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.950**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.951**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal se-

guente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.952**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.953**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.954**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.955**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.956**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal se-

guente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

### **1.957**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono cento sessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.958**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.959**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STERANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.960**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.961**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma

dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.962**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.963**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.964**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.965**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.966**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.967**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.968**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.969**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.970**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.971**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### 1.972

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### 1.973

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.974**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.975**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "a Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.976**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

### **1.977**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

### **1.978**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

**1.979**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

---

**1.980**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

---

**1.981**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

---

**1.982**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentddiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

**1.983**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

**1.984**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

**1.985**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.986**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.987**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

### **1.988**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### **1.989**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei"; sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

**1.990**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

**1.991**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.992**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque".».

---

### **1.993**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque".».

---

### **1.994**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

### **1.995**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

### **1.996**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.997**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.998**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.999**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

### **1.1000**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

### **1.1001**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

### **1.1002**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: *a*) al secondo comma, la parola: "seicentoIrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

*b*) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

### **1.1003**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

*b*) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

*c*) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.1004**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.1005**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.1006**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### **1.1007**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

"Art. 1 (Numero dei membri delle Camere). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### **1.1008**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

**1.1009**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.1010**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.1011**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

### **1.1012**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*).

– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre centonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

### **1.1013**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1.

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

#### **1.1014**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

#### **1.1015**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "«I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1016**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*).

– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1017**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1.

All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1018**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

### **1.1019**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

"Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1020**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1021**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1022**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1023**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1024**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1025**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1026**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

"Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1027**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1028**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1029**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1030**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1031**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1032**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modifiche agli articoli 6 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1033**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1034**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

**1.1035**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

**1.1036**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sosti-

tuito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodidotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

### **1.1037**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

### **1.1038**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

**1.1039**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1040**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentotolciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1041**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal se-

guente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1042**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1043**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.1044

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

### 1.1045

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

**1.1046**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

**1.1047**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

**1.1048**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

### **1.1049**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

### **1.1050**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

**1.1051**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

**1.1052**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

### 1.1053

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

### 1.1054

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

### 1.1055

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire, gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

### 1.1056

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

**1.1057**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.1058**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.1059**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

---

### **1.1060**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

---

### **1.1061**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

---

**1.1062**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

**1.1063**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto", è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.1064**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque".».

---

### **1.1065**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque".».

---

### **1.1066**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTIFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma; la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

### **1.1067**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

### **1.1068**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.1069**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.1070**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

---

**1.1071**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

### **1.1072**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

---

### **1.1073**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento cinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

---

#### **1.1074**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

#### **1.1075**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".«.

---

**1.1076**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"«.

---

**1.1077**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.1078**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### **1.1079**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### **1.1080**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

**1.1081**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.1082**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da i a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.1083**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

### **1.1084**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*).

– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1085**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1086**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1087**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.1088

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*).

– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.1089

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.1090

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti, modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

### 1.1091

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.1092

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56.e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1093**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circo-scrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1094**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1095**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1096**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero".».

---

### **1.1097**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: «trecento otto».

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

### **1.1098**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

### **1.1099**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero.»»

---

**1.1100**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.1101**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1102**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1103**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). –

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1104**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1105**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1106**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1107**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1108**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1109**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1110**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1111**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1112**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1113**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1114**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.1115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.1116

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1117**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1118**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1119**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1120**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.1121**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

### **1.1122**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

### **1.1123**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

**1.1124**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

---

**1.1125**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre".».

---

**1.1126**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

### **1.1127**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

### **1.1128**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

### **1.1129**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

### **1.1130**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.1131**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.1132**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

**1.1133**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### **1.1134**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### **1.1135**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

### **1.1136**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei« sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

### **1.1137**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei« sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.1138**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*).  
– 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.1139**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.1140**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".«.

---

**1.1141**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".«.

---

**1.1142**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

### **1.1143**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

### **1.1144**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

**1.1145**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

**1.1146**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

**1.1147**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

---

### **1.1148**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

### **1.1149**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.1150**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

**1.1151**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri delle Camere*). – 1 All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

**1.1152**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### **1.1153**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

### **1.1154**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

### 1.1155

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

### 1.1156

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

**1.1157**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.1158**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1159**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*).  
– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1160**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.1161

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".».

---

### 1.1162

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente:

"La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

### 1.1163

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.1164

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.1165**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.1166**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.1167**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.1168**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1169**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1170**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1171**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1172**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma, dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal se-

guente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1173**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.1174**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

### **1.1175**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). –

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

### **1.1176**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero".».

---

**1.1177**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1178**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1179**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1180**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1181**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1: - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1182**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

**1.1183**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

**1.1184**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

### **1.1185**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero".».

---

### **1.1186**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

**1.1187**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1188**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1189**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1190**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1191**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS.

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1192**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.1193**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

**1.1194**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole; "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

### **1.1195**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

### **1.1196**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

**1.1197**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

**1.1198**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

### 1.1199

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

---

### 1.1200

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

---

**1.1201**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.1202**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.1203**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

#### **1.1204**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

---

#### **1.1205**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

---

**1.1206**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

---

**1.1207**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.1208**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

### **1.1209**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

### **1.1210**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

### **1.1211**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

### **1.1212**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.1213**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.1214**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

---

**1.1215**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

---

### **1.1216**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento cinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

### **1.1217**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

### **1.1218**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

### **1.1219**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.1220**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.1221**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.1222**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### **1.1223**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### **1.1224**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

---

**1.1225**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.1226**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.1227**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

### **1.1228**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*).

– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1229**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il se-

guente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.1230**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1231**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS.

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri

delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero".».

---

### **1.1232**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*).

– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1233**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1.

All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine

le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.1234**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

---

### **1.1235**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.1236**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5: All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.1237**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### 1.1238

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### 1.1239

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.1240**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentocicciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1241**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1242**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1243**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1244**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1245**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.1246**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.1247**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.1248**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.1249**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS.

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.1250**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS.

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

**1.1251**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS.

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

**1.1252**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS.

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sosti-

tuito dal seguente: "La Camera comprende trecento sessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

### **1.1253**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS.

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

### **1.1254**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1255**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1256**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1257**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1258**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1259**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione estero"».

---

**1.1260**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1261**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1262**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1263**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1264**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1265**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

**1.1266**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

---

### **1.1267**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

### **1.1268**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

**1.1269**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

**1.1270**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

**1.1271**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

**1.1272**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

**1.1273**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottantatre".».

---

**1.1274**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS.

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

---

**1.1275**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS.

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

---

### **1.1276**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### **1.1277**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

**1.1278**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

**1.1279**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.1280**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

### **1.1281**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

### **1.1282**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

#### **1.1284**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

#### **1.1285**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.1286**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.1287**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.1288**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS.

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".».

---

### **1.1289**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".».

---

### **1.1290**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS.

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"«.

---

**1.1291**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS.

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"«.

---

**1.1292**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.1293**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.1294**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

**1.1295**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### **1.1296**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### **1.1297**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.1298**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.1299**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.1300**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.1301**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1302**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il se-

guente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore«.

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1303**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1304**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il

seguinte: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### 1.1305

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### 1.1306

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1.- (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

### **1.1307**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS ..

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

6. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.1308**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; se deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1309**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1310**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1311**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1312**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1313**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1314**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1315**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal se-

guente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1316**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1317**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.1318**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFATO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.1319**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo 1 della Parte II della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.1320**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal se-

guente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.1321**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

### **1.1322**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

**1.1323**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

**1.1324**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.1325**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal se-

guente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

---

### **1.1326**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.1327**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "t senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.1328**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da: duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.1329**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.1330**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito

dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.1331**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.1332**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.1333**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.1334**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.1335**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.1336**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1337**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

---

**1.1338**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

**1.1339**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

**1.1340**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

### **1.1341**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici,sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

### **1.1342**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

### **1.1343**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

### **1.1344**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

**1.1345**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sessanta sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

---

**1.1346**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

---

**1.1347**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

---

### **1.1348**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

### **1.1346**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

**1.1350**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

**1.1351**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.1352**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

---

### **1.1353**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

### **1.1354**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

### **1.1355**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti, modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

### **1.1356**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.1357**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.1358**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.1359**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

---

### **1.1360**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

### **1.1361**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFAHO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

### **1.1362**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

### **1.1363**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.1364**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.1365**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

---

**1.1366**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### **1.1367**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

### **1.1368**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

**1.1369**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.1370**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.1371**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

### **1.1372**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*).

– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero».".

---

### **1.1373**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1374**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1375**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite "dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1376**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modificazioni agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione*).

– 1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.1377**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### 1.1378

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

### 1.1397

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1380**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"«.

---

### **1.1381**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1382**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1383**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1384**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1385**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1386**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi:sorto centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1387**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1388**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1389**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1390**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1391**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1392**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con- il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1393**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1394**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1395**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita "alla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1396**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sosti-

tuito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1397**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1398**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1399**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1400**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1401**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal se-

guente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1402**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

---

### **1.1403**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.1404**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, Petraglia, Stefano, Uras

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

"Art. 1 - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizioni Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.1405**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

"Art. 1 - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.1406**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

"Art. 1 - (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della

Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

### **1.1407**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

"Art. 1 - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."»

---

### **1.1408**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO; URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

"Art. 1 - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

---

**1.1409**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

**1.1410**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

---

**1.1411**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

### **1.1412**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

### **1.1413**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

---

#### **1.1414**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

#### **1.1415**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

**1.1416**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

---

**1.1417**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

**1.1418**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al "Secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

### **1.1419**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

---

### **1.1420**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

#### **1.1421**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

#### **1.1422**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

---

**1.1423**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

"Art. 1 - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.1424**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

"Art. 1 - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta cinque"».

---

**1.1425**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

"Art. 1 - (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

---

**1.1426**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.1427**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

### **1.1428**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

### **1.1429**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquinoici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.1430**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.1431**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con ,il seguente:*

«Art. 1 - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

---

**1.1432**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici", è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

### **1.1433**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

### **1.1434**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57. della Costituzione, secondo collima, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

---

**1.1435**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.1436**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.1437**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1 - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

---

**1.1438**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

**1.1439**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola, "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

#### **1.1440**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

#### **1.1441**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

"Art. 1 - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.1442**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

"Art. 1 - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

---

**1.1443**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

---

**1.1444**

D'ALÌ

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 1. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento.";

b) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento".

2. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero" sono soppresse";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta.";

c) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "quattro";

d) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero" sono soppresse.

3. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, le parole: "cinque cittadini" sono sostituite dalle seguenti: "tre cittadini".

Art. 2. - 1. È istituita un'Assemblea costituente, di seguito denominata "Assemblea", con il compito di riscrivere la Costituzione della Repubblica italiana adeguandola alla necessità di governare i forti processi di responsabilità sovranazionale della situazione economica e finanziaria in atto nell'Unione europea e di procedere inderogabilmente alla riduzione e razionalizzazione dei centri pubblici di spesa, con specifica aderenza alle caratteristiche socio-economiche della nazione, e agli assetti territoriali di Governo, quali regioni, province, città metropolitane e comuni.

Art. 3. - 1. L'Assemblea è composta da cento membri elettivi.

2. I membri elettivi dell'Assemblea sono eletti a suffragio universale, con voto diretto, eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei Deputati.

3. Sono eleggibili all'Assemblea tutti i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione alla Camera dei deputati.

Art. 4. - 1. Le elezioni per l'Assemblea costituente sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, emanato previa deliberazione del Consiglio dei ministri e hanno luogo contestualmente alle elezioni per il rinnovo delle Camere previste al termine della legislatura in corso.

2. L'Assemblea tiene la sua prima seduta entro venti giorni dalla data delle elezioni.

Art. 5. - 1. Le circoscrizioni elettorali ed i relativi capoluoghi sono stabiliti come segue:

a) I circoscrizione, capoluogo Milano: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia;

b) II circoscrizione, capoluogo Venezia: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia;

c) III circoscrizione, capoluogo Roma: Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

d) IV circoscrizione, capoluogo Napoli: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;

e) V circoscrizione, capoluogo Palermo: Sicilia;

f) VI circoscrizione, capoluogo Cagliari: Sardegna.

2. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di indizione delle elezioni dell'Assemblea.

3. La determinazione dei seggi da assegnare alle singole circoscrizioni è effettuata in proporzione alla popolazione residente in ciascuna di esse, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale. Nel calcolo dei seggi si tiene conto dei quozienti interi e dei più alti resti.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti avviene in ragione proporzionale secondo le modalità previste dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

5. Il programma di riforma costituzionale di ciascuna lista è depositato presso il Ministero dell'interno contestualmente al contrassegno della lista medesima.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge costituzionale si applicano, in quanto con essa compatibili, le norme di cui alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Art. 6. - 1. È ineleggibile alla carica di membro dell'Assemblea chi ricopre la carica di Ministro, di Sottosegretario o di Parlamentare; ai membri dell'Assemblea si applicano altresì le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento della Repubblica.

2. Le situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 sono risolte con opzione espressa entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse, in mancanza della quale il membro dell'Assemblea è dichiarato decaduto.

3. Al membro dell'Assemblea che cessa di farne parte, a seguito di opzione o decadenza, subentra il candidato che nella stessa lista e nella stessa circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 della Costituzione.

5. I membri dell'Assemblea non sono eleggibili alla prima consultazione successiva alla chiusura dei lavori dell'Assemblea stessa valida per il rinnovo del Parlamento.

Art. 7. - 1. Nella prima seduta l'Assemblea, presieduta provvisoriamente dal membro più anziano, elegge tra i suoi membri il presidente, due vicepresidenti e quattro segretari, che ne costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. L'Assemblea approva il proprio regolamento, a maggioranza assoluta dei componenti, entro quindici giorni dalla data della prima seduta.

3. L'Assemblea può demandare lo svolgimento di funzioni referenti a Commissioni permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in essa presenti.

4. In Assemblea e nelle Commissioni le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quelle riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto.

Art. 8. - 1. L'Assemblea ha sede in Roma e si avvale delle strutture e del personale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; l'Assemblea può altresì disporre di personale comandato dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 9. - 1. L'Assemblea conclude i propri lavori con l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti, entro due anni dalla prima seduta, di un testo di revisione della Costituzione, che viene immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il testo approvato, qualora lo richiedano i 2/3 dei componenti dell'Assemblea, è sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del testo medesimo nella Gazzetta Ufficiale. Partecipano al referendum i cittadini elettori per la Camera dei deputati.

3. Qualora sia richiesto il referendum ai sensi del comma 2, è promulgato il testo sottoposto a referendum che sia stato approvato dalla maggioranza dei voti validi. Se non è richiesto il referendum è promulgato il testo approvato ai sensi del comma 1. Il testo promulgato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dalla data di svolgimento del referendum ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione.

4. L'Assemblea è sciolta dal giorno successivo a quello della pubblicazione del testo di revisione costituzionale promulgato dal Presidente della Repubblica.

Art. 10. - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e fino allo scioglimento dell'Assemblea è precluso al Parlamento l'esercizio del potere di revisione costituzionale nelle materie attribuite alla competenza dell'Assemblea.

2. Alla data della definitiva promulgazione del testo di revisione costituzionale si chiude la legislatura in corso alla medesima data"».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 40.*

---

## 1.1445

RUTA

*Sostituire con il seguente:*

«Art. 1. - 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. – Il Parlamento è composto dalla Camera dei deputati".

2. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. — La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero, Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. Nessuna Regione può avere un numero di deputati inferiore a tre".

3. Gli articoli 57 e 58 della Costituzione sono abrogati.

4. All'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "È senatore di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "È deputato di diritto";

b) al secondo comma, le parole: "senatori a vita" sono sostituite dalle seguenti: "deputati a vita".

5. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 60. — La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra".

6. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 61. — L'elezione della Camera ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente".

7. L'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 62. — La Camera si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre., La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti".

8. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 63. — La Camera elegge 'fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza".

9. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. — La Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera può deliberare di ,adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono".

10. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 65. – La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato".

11. All'articolo 66 della Costituzione, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera),

12. All'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alla quale appartiene" sono soppresse.

13. La rubrica della sezione I del titolo I della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: "La Camera".

14. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati".

15. All'articolo 71, primo comma, della Costituzione, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera".

16. All'articolo, 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "ad una Camera" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I disegni di legge, come provvisoriamente approvati dalle Commissioni, vengono pubblicati. Nei quindici giorni successivi, i rappresentanti di istituzioni, enti territoriali e locali) associazioni e cittadini possono produrre osservazioni scritte. La Commissione, esaminate le osservazioni, eventualmente modifica ed approva in via definitiva il disegno di legge nei casi previsti al terzo comma, ovvero lo trasmette alla Camera per l) esame e l'approvazione definitiva, allegando le osservazioni pervenute".

17. All'articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se la Camera, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito".

18. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

b) al secondo comma, le parole: "le Camere approvano" sono sostituite dalle seguenti: "la Camera approva".

19. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";

b) al secondo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera" e le parole: "anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono" sono sostituite dalle seguenti: "anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce);

c) al terzo comma, le parole: "Le Camere possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera PUÒ".

20. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. – La Camera delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari".

21. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera".

22. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: "Le Camere autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera autorizza".

23. All'articolo 81, primo comma, della Costituzione, le parole: "Le Camere approvano" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera approva",

24. All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera".

25. All'articolo 83 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati".

26. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seduta comune il Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "da Camera";

b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente; – "Se la Camera è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova".

27. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "(del Senato" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";

b) al secondo comma, le parole: "le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione" sono sostituite dalle seguenti: "la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione".

28. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "alle Camera" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

b) al terzo comma, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera";

*c)* al quarto comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

*d)* all'ottavo comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera);

*e)* al nono comma, le parole: "dalle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera".

29. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera".

30. Agli articoli 90, secondo comma, e 91 della Costituzione, le parole: "in seduta comune" sono soppresse.

31. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera);

*b)* al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera";

*c)* al terzo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

*d)* al quarto comma, le parole: "di una o d'entrambe le Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera".

32. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: "del Senato della Repubblica o" sono soppresse.

33. All'articolo 99, secondo comma, della Costituzione, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera".

34. All'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera".

35. All'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le parole: "dalle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera".

36. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera".

37. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: "e ad una delle Camere del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "ed alla Camera".

38. All'articolo 135, primo comma, della Costituzione, le parole: "in seduta comune" sono soppresse.

39. All'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera".

40. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, le parole: "da ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera" e le parole: "di ciascuna Camera" dalle seguenti: "della Camera";

b) al secondo comma, le parole: "di una Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";

c) al terzo comma, le parole: "da ciascuna delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera"».

*Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 40.*

---

### **1.1446**

CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Funzioni delle Camere*). – 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la N azione. La Camera dei deputati è titolare del-rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato è la camera che rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo"».

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

---

### **1.1447**

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 55, 57, 59, 60, 83 e 96 della Costituzione*). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, le parole: «e del Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «e del Senato delle autonomie».

2. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato delle autonomie è eletto dai consiglieri comunali di ciascuna regione secondo le modalità previste dalla legge.

Lo *status* dei senatori è regolato dalla legge tenendo conto delle funzioni ad essi assegnate dalla Costituzione.

Sono membri di diritto del Senato delle autonomie i componenti delle Giunte regionali designati dai rispettivi Presidenti in relazione alle materie oggetto di discussione.

Il numero dei senatori è di centocinquantaquattro ai quali si aggiungono venti senatori designanti dalle Regioni.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno."

3. L'articolo 59 della costituzione è abrogato.

4. All'articolo 60 della Costituzione, al primo comma, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato delle autonomie".

5. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

6. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica o" sono soppresse.».

---

## 1.1448

CAMPANELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Funzioni delle Camere*). – 1. l'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rappresenta la Nazione.

la Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico e la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo"».

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

---

**1.1449**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Il Parlamento*). – 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico e la funzione legislativa.

Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di legislazione concorrente. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e un potere di rinvio preventivo alla Consulta sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni"».

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

---

**1.1450**

BENCINI, ROMANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, tenuto conto del necessario equilibrio di genere.

Il numero dei deputati è di duecentocinquanta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecentocinquanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

---

**1.1451**

CAMPANELLA, ORELLANA, BATTISTA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, ROMANI, BENCINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di duecentocinquanta».

2. All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: « , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta"».

---

**1.1452**

CAMPANELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di duecentocinquanta".

2. All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: " , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, " sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta"».

---

**1.1453**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: " , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

---

**1.1454**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

---

**1.1455**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta; dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

---

**1.1456**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

---

**1.1457**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

---

**1.1458**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

---

**1.1459**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

---

#### **1.1460**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

---

#### **1.1461**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

---

#### **1.1462**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

---

### **1.1463**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»».

---

### **1.1464**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocento».

---

#### **1.1465**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche all'articolo 56 della Costituzione). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

---

#### **1.1466**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche all'articolo 56 della Costituzione). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

---

#### **1.1467**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifiche all'articolo 56 della Costituzione). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocento, otto»;

b) al terzo comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

---

#### **1.1468**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»;

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

---

#### **1.1469**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

---

#### **1.1470**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

"Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

---

#### **1.1471**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

"Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

---

#### **1.1472**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

"Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

---

**1.1473**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

"Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

---

**1.1474**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

"Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

---

**1.1475**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

"Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

---

**1.1476**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

"Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

---

**1.1477**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

"Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

---

**1.1478**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

"Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

---

#### **1.1479**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

"Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

---

#### **1.1480**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei deputati*). – 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

---

#### **1.1481**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

"Art. 1. - (*Numero dei deputati*). – 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentoventi".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi"».

---

### **1.1482**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO; URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

"Art. 1. - (*Numero dei deputati*). – 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento cinquanta".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta"».

---

### **1.1483**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

"Art. 1. - (*Numero dei deputati*). – 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

---

**1.1484**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

"Art. 1. - (*Numero dei deputati*). – 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocentocinquanta".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta"».

---

**1.1485**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

"Art. 1. - (*Numero dei deputati*). – 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"»

---

**1.1486**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

"Art. 1. - (*Numero dei deputati*). – 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"»

---

**1.1487**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

"Art. 1. - (*Numero dei deputati*). – 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici"».

---

**1.1488**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

"Art. 1. - (*Numero dei deputati*). – 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sette".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantatre"».

---

**1.1489**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

"Art. 1. - (*Numero dei deputati*). – 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

---

**1.1490**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei deputati*). – 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, nove".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantuno".»

---

**1.1491**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei deputati*). – 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta".»

---

**1.1492**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifica all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ", dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse.

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione le parole: ", fatto salvo il numero" dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse.

---

**1.1493**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero). –  
1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è  
sostituita dalla seguente: "quattro"».

---

**1.1494**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero). –  
1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è  
sostituita dalla seguente: "cinque"».

---

**1.1495**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero). –  
1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è  
sostituita dalla seguente: "sei"».

---

**1.1496**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero). –  
1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è  
sostituita dalla seguente: "sette"».

---

**1.1497**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero*). – 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "otto"».

---

**1.1498**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero*). – 1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "dieci"».

---

**1.1499**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Elettorato passivo per la Camera dei deputati*). – 1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "hanno raggiunto la maggiore età"».

---

**1.1500**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. (*Elettorato passivo per la Camera dei deputati*). – 1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "sono maggiorenni"».

---

**1.1501**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Elettorato passivo per la Camera dei deputati*). – 1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto"».

---

**1.1502**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Elettorato passivo per la Camera dei deputati*). – 1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno"».

---

**1.1503**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

*b)* al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

*c)* al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

*d)* al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

---

**1.1504**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

---

**1.1505**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

---

**1.1506**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

---

### **1.1507**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

---

### **1.1508**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

---

### **1.1509**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicento diciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

---

### **1.1510**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

---

### **1.1511**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

---

### **1.1512**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

---

### **1.1513**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

---

### **1.1514**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI; DE CRISTOFARO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

---

### **1.1515**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

---

### **1.1516**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

---

### **1.1517**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

---

### **1.1518**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

---

### **1.1519**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

---

**1.1520**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire, il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

---

**1.1521**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

---

**1.1522**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

---

### **1.1523**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO" PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

---

### **1.1524**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

---

**1.1525**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni,:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

---

**1.1526**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "seicento diciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

---

**1.1527**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

---

**1.1528**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

---

**1.1529**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

---

**1.1530**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento".

1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

---

**1.1531**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentoventi".

1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi"».

---

**1.1532**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentocinquanta".

1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta"».

---

**1.1533**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento".

1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

---

#### **1.1534**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocentocinquanta".

1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta"».

---

#### **1.1535**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento".

1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

---

#### **1.1536**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

"1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei".

1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

---

**1.1537**

DE PETRI S, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei".

1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici"».

---

**1.1538**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sette".

1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantatre"».

---

**1.1539**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto".

1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

---

**1.1540**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, nove".

1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantuno"».

---

**1.1541**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci".

1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

---

**1.1542**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ", dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse.

1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse».

---

**1.1543**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

---

**1.1544**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

---

**1.1545**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56, primo comma della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sei"».

---

**1.1546**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sette"».

---

**1.1547**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. "All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "otto"».

---

**1.1548**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "dieci"».

---

**1.1549**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "hanno raggiunto la maggiore età"».

---

**1.1550**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "sono maggiorenni"».

---

**1.1551**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto"».

---

**1.1552**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno"».

---

**1.1553**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 55 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, dopo le parole: "Il Parlamento" sono inserite le seguenti: "della Repubblica è bicamerale e";

*b)* il secondo comma è abrogato».

---

**1.1554**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato».

---

**1.1555**

AZZOLINI, D'ALI, ESPOSITO

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 55» con il seguente:* «Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo».

*Conseguentemente, agli articoli 2,7,10,11,12,16,35,36 e 38, ovunque ricorrono, sopprimere le parole:* «Il Senato della Repubblica».

---

**1.1556**

MINZOLINI

*Sostituire il capoverso «Art. 55» con il seguente: «Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. I membri di ciascuna camera sono eletti a suffragio universale diretto.*

*Ciascun membro della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica rappresenta la Nazione ed esercita la funzione di raccordo tra le esigenze dello Stato e quelle delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni.*

*La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica concorrono, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa e svolgono attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.*

*Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».*

---

**1.1557**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 55» con il seguente: «Art. 55. – Il Parlamento si compone di due camere elettive: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».*

---

**1.1558**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 55» con il seguente: «Art. 55. – Il Parlamento della Repubblica è bicamerale, e si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».*

---

**1.1559**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il primo e il quinto comma.*

---

**1.1560**

MILO, BONFRISCO, MINZOLLNI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto  
Guilherme LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capo verso «Art. 55», sopprimere il primo comma.*

---

**1.1561**

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO,  
BONFRISCO, MINZOLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il  
seguito:*

«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a  
suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato delle  
Autonomie.».

---

**1.1562**

MILO, BONFRISCO, MINZOLLNI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto  
Guilherme LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo  
comma con il seguente:*

«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a  
suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato della Re-  
pubblica.».

---

**1.1563**

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO,  
BONFRISCO, MINZOLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il  
seguito:*

«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a  
suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato della Re-  
pubblica.».

---

**1.1564**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale e si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».*

---

**1.1565**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,  
STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.».*

---

**1.1566**

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO,  
MINZOLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto.».*

---

**1.1567**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*Al comma 1, capo verso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale e si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie.».*

---

**1.1568**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale e si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie.».*

---

**1.1569**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO,  
MILO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie.».*

---

**1.1570**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO,  
MILO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie.».*

---

**1.1571**

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO,  
MINZOLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie.».*

---

**1.1572**

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO,  
MINZOLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.».*

---

**1.1573**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO,  
MILO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.».*

---

**1.1574**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:*

*«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.».*

---

**1.1575**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elettive.».*

---

**1.1576**

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO,  
MINZOLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elettive.».*

---

**1.1577**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elettive.».*

---

**1.1578**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO,  
MILO

*Al comma 11 capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto e si compone di due Camere.».*

---

**1.1579**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto e si compone di due Camere.».*

---

**1.1580**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto.».*

---

**1.1581**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:*

*«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto.».*

---

**1.1582**

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo, comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale.».*

---

**1.1583**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale.».*

---

**1.1584**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale.».*

---

**1.1585**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:*

«Il Parlamento della Repubblica è bicamerale e si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

---

**1.1586**

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente:*

«Il Parlamento è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto e si compone di due Camere».

---

**1.1587**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:*

«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto».

---

**1.1588**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:*

«Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto».

---

**1.1589**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente:*

«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica».

---

**1.1590**

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente:*

«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica».

---

**1.1591**

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto e».*

---

**1.1592**

DE, PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto e».*

---

**1.1593**

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «nazionale è eletto a suffragio universale e diretto e».*

---

**1.1594**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «nazionale è eletto a suffragio universale e diretto e».*

---

**1.1595**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «, eletto a suffragio universale e diretto,».*

---

**1.1596**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» con le seguenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati».*

---

**1.1597**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» con le se-*

*guenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».*

---

**1.1598**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «della Repubblica è bicamerale e».*

---

**1.1599**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «della Repubblica è bicamerale e».*

---

**1.1600**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «nazionale è bicamerale e».*

---

**1.1601**

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «nazionale è bicamerale e».*

---

**1.1602**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «nazionale è bicarilera e».*

---

**1.1603**

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

*Al comma 1 capoverso «Art. 55», primo comma dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è bicamerale e».*

---

**1.1604**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1 capo verso «Art. 55», primo comma dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è bicamerale e».*

---

**1.1605**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è bicamerale e».*

---

**1.1606**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, CIOFFI, SCIBONA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserite le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».*

---

**1.1607**

CAMPANELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».*

---

**1.1608**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».*

---

**1.1609**

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».*

---

**1.1610**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».*

---

**1.1611**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».*

con metodo proporzionale senza soglie di sbarramento e garantendo la parità di genere e».

---

**1.1612**

D'ANNA ,COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», al primo, secondo e terzo comma, sopprimere le parole: «si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed».*

---

**1.1613**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», al primo, secondo e terzo comma sopprimere le parole: «si compone della Camera del deputati e del Senato della Repubblica. Ciascun membro della Camera del deputati rappresenta la Nazione. La Carnera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed».*

---

**1.1614**

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo, secondo e terzo comma, sopprimere le parole: «si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati».*

---

**1.1615**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo, secondo e terzo comma, sopprimere le parole: «si compone della Camera dei deputati e del Senato*

della Repubblica. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati».

---

**1.1616**

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo e secondo comma, sopprimere le parole: «si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ciascun membro della Camera dei deputati».*

---

**1.1617**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo e secondo comma, sopprimere le parole: «si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ciascun membro della Camera dei deputati».*

---

**1.1618**

D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», con le seguenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati».*

---

**1.1619**

MINZOLLNI, D'ANNA, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», con le seguenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati».*

---

**1.1620**

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», con le seguenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie».*

---

**1.1621**

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso: «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», con le seguenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».*

---

**1.1622**

MINZOLLNI, D'ANNA, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del» con se enti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il».*

---

**1.1623**

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del», con le seguenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il».*

---

**1.1624**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del», con le seguenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il».*

---

**1.1625**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del», con le seguenti: «di due Camere elettive: la Camera dei deputati e il».*

---

**1.1626**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Curia degli eletti».*

---

**1.1627**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Corte nazionale».*

---

**1.1628**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Coorte dei rappresentanti».*

---

**1.1629**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Coorte degli eletti».*

---

**1.1630**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Bulè nazionale».*

---

**1.1631**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Bulè dei rappresentanti».*

---

**1.1632**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Bulè degli eletti».*

---

**1.1633**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Congregazione nazionale».*

---

**1.1634**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Congregazione dei rappresentanti».*

---

**1.1635**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Congregazione degli eletti».*

---

**1.1636**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Ecclesia nazionale»*

---

**1.1637**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLLINI, D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Ecclesia dei rappresentanti».*

---

**1.1638**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Ecclesia degli eletti».*

---

**1.1639**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Corporazione nazionale».*

---

**1.1640**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Corporazione dei rappresentanti».*

---

**1.1641**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Corporazione degli eletti».*

---

**1.1642**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Gilda nazionale».*

---

**1.1643**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Gilda dei rappresentanti».*

---

**1.1644**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Gilda degli eletti».*

---

**1.1645**

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO,  
MINZOLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Adunanza nazionale».*

---

**1.1646**

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO,  
MINZOLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Adunanza dei rappresentanti».*

---

**1.1647**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Adunanza degli eletti».*

---

**1.1648**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Duma nazionale».*

---

**1.1649**

COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, MILO, BONFRISCO, MINZOLLNI, D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Duma dei rappresentanti».*

---

**1.1650**

COMPAGNONE, TARQUINIO, Fausto Guilherme LONGO, MILO, BONFRISCO, MINZOLLNI, D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Duma degli eletti».*

---

**1.1651**

MINZOLLNI, D'ANNA, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Assemblea nazionale».*

---

**1.1652**

MINZOLLNI, D'ANNA, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Assemblea dei rappresentanti».*

---

**1.1653**

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Assemblea dei rappresentanti».*

---

**1.1654**

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Assemblea degli eletti».*

---

**1.1655**

BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Assemblea degli eletti».*

---

**1.1656**

BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capo verso: «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Dieta nazionale».*

---

**1.1657**

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso: «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Dieta nazionale».*

---

**1.1658**

BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Dieta dei rappresentanti».*

---

**1.1659**

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Dieta dei rappresentanti».*

---

**1.1660**

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Dieta degli eletti».*

---

**1.1661**

BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Dieta degli eletti».*

---

**1.1622**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Assise nazionale».*

---

**1.1663**

BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Assise degli eletti».*

---

**1.1664**

BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Curia nazionale».*

---

**1.1665**

BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Curia dei rappresentanti».*

---

**1.1666**

MALAN

*Al capoverso «Art. 55», primo, secondo e terzo comma, sostituire le parole: «Camera dei Deputati» con le seguenti: «Senato della Repubblica».*

*Al capoverso «Art. 55», primo e quarto comma, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Camera dei Deputati».*

---

**1.1667**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra le parole: «Camera», con la seguente: «Assemblea».*

---

**1.1668**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, lo parola: «Camera» con la seguente: «Gilda».*

---

**1.1669**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera», con la seguente: «Dieta».*

---

**1.1670**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Assise».*

---

**1.1671**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Adunanza».*

---

**1.1672**

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO,  
MINZOLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Duma».*

---

**1.1673**

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO,  
MINZOLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Coorte».*

---

**1.1674**

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO,  
MINZOLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Bulè».*

---

**1.1675**

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO,  
MINZOLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Congregazione».*

---

**1.1676**

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO,  
MINZOLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Ecclesia».*

---

**1.1677**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Corporazione».*

---

**1.1678**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO,  
MILO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «deputati» con la seguente: «rappresentanti».*

---

**1.1679**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «deputati» con la seguente: «Comuni».*

---

**1.1680**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sopprimere le seguenti parole: «e del Senato della Repubblica.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il quarto e quinto comma;*

*sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. - (Soppressione del Senato). – 1. Gli articoli 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati»;

*sopprimere l'articolo 3 e dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni di coordinamento)*

1. All'articolo 61 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera" e le parole: "delle precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "della precedente";

b) al secondo comma, le parole: "non siano riunite le nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "non sia riunita la nuova Camera" e le parole: "delle precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "della precedente".

2. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "Le Camere si riuniscono" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera si riunisce";

b) al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera";

c) il terzo comma è abrogato.

3. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 63. – La Camera dei deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza".

4. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera dei deputati può deliberare di adunarsi in seduta segreta";

c) al terzo comma, le parole: "di ciascuna Camera e del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";

d) al quarto comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera".

5. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 65. – La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato"»;

*all'articolo 4 sopprimere la lettera b);*

*all'articolo 5, capoverso «Art. 67» sostituire le parole: "del parlamento" con le seguenti: "della Camera dei deputati"».*

*sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

«Art. 10. - (*Procedimento legislativo*). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati"»;

*sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Iniziativa legislativa*). – 1. All'articolo 71, primo comma della Costituzione, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati"»;

*all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il primo e il quinto comma;*

*al secondo comma, sopprimere la parola: «altro».*

*sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

«Art. 13. - (*Promulgazione delle leggi*). – 1. All'articolo 73, primo comma, della Costituzione, le parole: "Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti" sono sostituite dalle seguenti: "Se la Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti"»;

*all'articolo 14, comma 1, capoverso «Art. 74», al primo comma, sostituire le parole: «alle Camere» con le seguenti: «alla Camera».*

*all'articolo 16, comma 1, lettera d), sopprimere il terzo capoverso;  
dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";

b) al quarto comma, le parole: "Le Camere" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera";

c) al sesto comma, le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera"»;

*sostituire l'articolo 21 con il seguente:*

«Art. 21. – 1. All'articolo 83 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati"»;

*all'articolo 22 comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*"a) il secondo comma è abrogato"»;*

*dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

b) al terzo comma le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera";

c) al quarto comma le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

d) all'ottavo comma le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera";

e) al nono comma le parole: "dalle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera"»;

*dopo l'articolo 24, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

1. All'articolo 90, secondo comma, della Costituzione, le parole: "in seduta comune" sono soppresse.

2. All'articolo 91 della Costituzione le parole: "in seduta comune" sono soppresse»;

*dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: "in seduta comune" sono soppresse»;

*dopo l'articolo 32, inserire il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

1. All'articolo 121 della Costituzione, secondo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati"»;

*sostituire l'articolo 34 con il seguente:*

«Art. 34. – 1. All'articolo 122 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione";

*b)* al secondo comma le parole: "ad una delle Camere del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati"»;

*sostituire l'articolo 35 con il seguente:*

«Art. 35. – 1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le parole: "e senatori" sono soppresse»;

*sostituire l'articolo 36 con il seguente:*

«Art. 34. – 1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, le parole: "in seduta comune" sono soppresse;

*b)* al settimo comma la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"»;

*dopo l'articolo 36, inserire i seguenti:*

**«Art. 36-bis.**

1. All'articolo 136 della Costituzione, secondo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati";

**Art. 36-ter.**

1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "da ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati";

b) al secondo comma le parole: "di una Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";

c) al terzo comma le parole: "da ciascuna delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati"».

---

**1.1681**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato della Repubblica», con le seguenti: «Consiglio federale delle Regioni».*

---

**1.1682**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato della Repubblica», con le seguenti: «Consiglio federale della Repubblica».*

---

**1.1683**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato della Repubblica», con le seguenti: «Consiglio dei rappresentanti dei territori».*

---

**1.1684**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO,  
MILO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «Senato della Repubblica», con le seguenti: «Consiglio dei rappresentanti delle autonomie territoriali».*

---

**1.1685**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO,  
MILO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «Senato della Repubblica», con le seguenti: «Consiglio dei rappresentanti delle Regioni».*

---

**1.1686**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO,  
MILO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «Senato della Repubblica», con le seguenti: «Consiglio dei rappresentanti».*

---

**1.1687**

TARQUINIO, BRUNI, ZIZZA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «Senato della Repubblica», con le seguenti: «Senato della Autonomia».*

*Conseguentemente, agli articoli 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 35, 36 e 38, ovunque ricorrono, sostituire le parole: «Senato della Repubblica», con le seguenti: «Senato della Autonomia».*

---

**1.1688**

BRUNI, Eva LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica».*

---

**1.1689**

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

*Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Governo e Primo ministro)*

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro"».

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica»;*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 26. – (Modificazioni all'articolo 96 della Costituzione). – 1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 96. – Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale"».

---

**1.1690**

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, Eva LONGO,  
D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole:  
«della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Elezione del Consiglio superiore della magistratura)*

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: "e per un terzo dal Parlamento in seduta comune", sono sostituite dalle seguenti: "per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica".

2. All'articolo 104 della Costituzione, quinto comma, le parole: "dal Parlamento", sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica"».

---

**1.1691**

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, Eva  
LONGO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole:  
«della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica»;*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Elezione del Consiglio superiore della magistratura)*

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: "e per un terzo dal Parlamento in seduta comune", sono sostituite dalle seguenti: "per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato della Repubblica".

2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è abrogato».

---

**1.1692**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica»;*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)*

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Senato federale della Repubblica che, entro gli ulteriori quindici giorni; con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento"».

---

**1.1693**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica»;*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 30, con il seguente:*

«Art. 30. – 1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica"».

---

**1.1694**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica»;*

*Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, capoverso «Art. 126», primo comma, sostituire le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica».*

---

**1.1695**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica»;*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 31 con il seguente:*

«Art. 31. – (Elezione dei giudici della Corte costituzionale). – 1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 135. – La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei

deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari"».

---

### **1.1696**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica»;*

*Conseguentemente, all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, «Art. 135», comma 1, lettera a) sostituire le parole: «della Repubblica» con le parole: «federale della Repubblica»;*

*b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:*

*"Art. 3.- 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea"».*

---

### **1.1697**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55» primo comma, sostituire le parole: della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica».*

*Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 135», lettera a), sostituire le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «federale della Repubblica».*

---

**1.1698**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55» primo comma, sostituire le parole: della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica».*

*Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 135», sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) la Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

---

**1.1699**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55» primo comma, sostituire le parole: della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica».*

*Conseguentemente, all'articolo 33, sostituire le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «federale della Repubblica».*

---

**1.1700**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55» primo comma, sostituire le parole: della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica».*

*Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente: «Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale».*

---

**1.1701**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55» sostituire le parole: della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica».*

---

**1.1702**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO,  
MILO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55» primo comma, sostituire le parole: della Repubblica», con le seguenti: «federale della Repubblica».*

---

**1.1703**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «della Repubblica», con le seguenti: «federale delle autonomie e delle garanzie».*

---

**1.1704**

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «federale delle autonomie».*

---

**1.1705**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «federale delle garanzie e delle autonomie».*

---

**1.1706**

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «delle garanzie e delle autonomie».*

---

**1.1707**

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «delle garanzie».*

---

**1.1708**

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «delle atunomie e delle garanzie».*

---

**1.1709**

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «delle autonomie».*

---

**1.1710**

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «dei rappresentanti».*

---

**1.1711**

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «dei territori».*

---

**1.1712**

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «della Repubblica» con le seguenti: «federale dei territori».*

---

**1.1713**

FEDELI, CIRINNÀ, BIANCONI, CHIAVAROLI, BISINELLA, ALBANO, BERTUZZI, DI GIORGI, DIRINDIN, FAVERO, Elena FERRARA, GINETTI, GUERRA, LO GIUDICE, LUCHERINI, MANASSERO, PEGORER, PEZZOPANE, SAGGESE, SPILABOTTE

*Al capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Le modalità di composizione del Parlamento promuovono la parità nella rappresentanza dei generi».*

---

**1.1714**

CAMPANELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è cento ed il numero dei deputati quattrocento.».*

---

**1.1715**

CAMPANELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è centocinquanta ed il numero dei deputati trecentocinquanta.».*

---

**1.1716**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è centocinquanta e il numero dei deputati trecentoquindici.».*

---

**1.1717**

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma.*

---

**1.1718**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere i commi secondo, terzo, quarto e quinto.*

---

**1.1719**

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo, il terzo e il quarto comma.*

---

**1.1720**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere i commi secondo, terzo e quarto.*

---

**1.1721**

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo, il terzo e il  
quinto comma.*

---

**1.1722**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo, il terzo e il  
quinto comma.*

---

**1.1723**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo, il quarto e  
il quinto comma.*

---

**1.1724**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo e il terzo  
comma.*

---

**1.1725**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo e il terzo  
comma.*

---

**1.1726**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo e il quarto comma.*

---

**1.1727**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo e il quinto comma.*

---

**1.1728**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo e il quinto comma.*

---

**1.1729**

MARAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo comma.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

«Art. 8. – L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. – Ogni membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato"».

---

**1.1730**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO,  
BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo comma.*

---

**1.1731**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo comma.*

---

**1.1732**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi secondo, terzo, quarto e quinto con il seguente:*

«Le Camere possono riunirsi in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione».

---

**1.1733**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO,  
BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:*

«Le Camere hanno identici poteri e attribuzioni ed esercitano identiche funzioni, ma solo la Camera dei deputati può accordare e revocare la fiducia al Governo».

---

**1.1734**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO,  
BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:*

«Le Camere rappresentano la Nazione ed esercitano collettivamente la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione.

La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo. Esercita la funzione legislativa nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

Il Senato esercita la funzione legislativa in tutte le altre materie».

---

**1.1735**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:*

«Le Camere rappresentano la Nazione ed esercitano collettivamente la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione.

La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo. Esercita la funzione legislativa nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

Il Senato esercita la funzione legislativa in tutte le altre materie».

---

**1.1736**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO,  
BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:*

«Le Camere rappresentano la Nazione ed esercitano la funzione legislativa.

La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo».

---

**1.1737**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:*

«Le Camere rappresentano la Nazione ed esercitano la funzione legislativa.

La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo».

---

**1.1738**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:*

«Le Camere rappresentano la Nazione.

La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo ed esercita la funzione legislativa.

Il Senato esercita, al pari della Camera, la funzione legislativa».

---

**1.1739**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:*

«Le Camere rappresentano la Nazione.

La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo ed esercita la funzione legislativa.

Il Senato esercita, al pari della Camera, la funzione legislativa».

---

**1.1740**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi secondo, terzo e quarto con il seguente: «Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto e rappresentano la Nazione».*

---

**1.1741**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi secondo, terzo e quarto con il seguente: «Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto».*

---

**1.1742**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «Le Camere esercitano le stesse funzioni ed hanno gli stessi poteri e attribuzioni».*

---

**1.1743**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «Le Camere esercitano le stesse funzioni ed hanno gli stessi poteri e attribuzioni».*

---

**1.1744**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «Le Camere hanno identici poteri e attribuzioni ed esercitano identiche funzioni, ma solo la Camera dei deputati può accordare e revocare la fiducia al Governo».*

---

**1.1745**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «La Camera dei deputati e il Senato esercitano le stesse funzioni ed hanno gli stessi poteri e attribuzioni».*

---

**1.1746**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «La Camera dei deputati e il Senato esercitano le stesse funzioni ed hanno gli stessi poteri e attribuzioni».*

---

**1.1747**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «La Camera dei deputati e il Senato esercitano le stesse funzioni».*

---

**1.1748**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «La Camera dei deputati e il Senato esercitano le stesse funzioni».*

---

**1.1749**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:*

*«Fatta salva la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo, che spetta alla Camera dei deputati, le Camere esercitano le stesse funzioni, con parità di poteri e di attribuzioni».*

---

**1.1750**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «Fatta salva la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo, che spetta alla Camera dei deputati, le Camere esercitano le stesse funzioni, con parità di poteri e di attribuzioni».*

---

**1.1751**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:*

«Con la sola eccezione del potere di accordare e revocare la fiducia al Governo, che spetta alla Camera dei deputati, le due Camere esercitano le stesse funzioni, con parità di poteri e di attribuzioni».

---

**1.1752**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: «Con la sola eccezione del potere di accordare e revocare la fiducia al Governo, che spetta alla Camera dei deputati, le due Camere esercitano le stesse funzioni, con parità di poteri e di attribuzioni».*

---

**1.1753**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi secondo, terzo e quarto con il seguente: «I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto e rappresentano la Nazione».*

---

**1.1754**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi secondo, terzo e quarto con il seguente: «I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto».*

---

**1.1755**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi secondo, terzo e quarto con il seguente:*

*«Deputati e senatori sono eletti a suffragio universale e diretto e rappresentano la Nazione».*

---

**1.1756**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi secondo, terzo e quarto con il seguente:*

*«Deputati e senatori sono eletti a suffragio universale e diretto».*

---

**1.1757**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti: «La sola Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia al Governo.*

*Il Senato esercita la funzione legislativa al pari della Camera dei deputati».*

---

**1.1758**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:*

«La sola Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia al Governo. Il Senato esercita la funzione legislativa al pari della Camera dei deputati».

---

**1.1759**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:*

«Solo la Camera dei deputati può accordare e revocare la fiducia al Governo. Il Senato esercita la funzione legislativa al pari della Camera dei deputati».

---

**1.1760**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», apportare le seguenti modificazioni:*

sostituire il secondo comma con il seguente: «Ciascun membro del Parlamento rappresenta la Nazione»;

al quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato della Repubblica ha inoltre la specifica funzione di rappresentare le comunità territoriali».

---

**1.1761**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente: «Ciascuna Camera è eletta a suffragio universale e diretto e rappresenta la Nazione».*

---

**1.1762**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Ciascuna Camera è eletta a suffragio universale e diretto».

---

**1.1763**

MILO, BONFRISCO, MONZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO,  
BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Ciascuna Camera è eletta a suffragio universale e diretto».

---

**1.1764**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto e rappresentano la Nazione.»

---

**1.1765**

MILO, BONFRISCO, MONZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO,  
BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto».

---

**1.1766**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto».

---

**1.1767**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Entrambe le Camere sono elettive».

---

**1.1768**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Ambedue le Camere sono elettive».

---

**1.1769**

MILO, BONFRISCO, MONZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO,  
BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Ambedue le Camere sono elettive».

---

**1.1770**

MILO BONFRISCO MONZOLINI, D'ANNA COMPAGNONE TARQUINIO LONGO BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Deputati e senatori sono eletti a suffragio universale e diretto».

---

**1.1771**

MILO BONFRISCO MONZOLINI, D'ANNA COMPAGNONE TARQUINIO LONGO BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto».

---

**1.1772**

MILO BONFRISCO MONZOLINI, D'ANNA COMPAGNONE TARQUINIO LONGO BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto.».

---

**1.1773**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto e rappresentano la Nazione».

---

**1.1774**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.»

---

**1.1775**

MILO BONFRISCO MONZOLINI, D'ANNA COMPAGNONE TARQUINIO LONGO BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Entrambe le Camere rappresentano».*

---

**1.1776**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Entrambe le Camere rappresentano».*

---

**1.1777**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Le Camere rappresentano collettivamente».*

---

**1.1778**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1 capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Le Camere rappresentano collettivamente».*

---

**1.1779**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO,  
BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Le Camere rappresentano».*

---

**1.1780**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Le Camere rappresentano».*

---

**1.1781**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO,  
BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «La Camera e il Senato rappresentano insieme».*

---

**1.1782**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «La Camera e il Senato rappresentano insieme».*

---

**1.1783**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO,  
BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «La Camera e il Senato rappresentano».*

---

**1.1784**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «La Camera e il Senato rappresentano».*

---

**1.1785**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO,  
BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Il Senato e la Camera rappresentano».*

---

**1.1786**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Il Senato e la Camera rappresentano».*

---

**1.1787**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «I membri del Parlamento rappresentano».*

---

**1.1788**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole «Ciascun membro della Camera dei deputati» con le seguenti: «I membri del Parlamento rappresentano».*

---

**1.1789**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «I membri delle Camere rappresentano».*

---

**1.1790**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole «Ciascun membro della Camera dei deputati» con le seguenti: «I membri delle Camere rappresentano».*

---

**1.1791**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della» con la seguente: «La».*

---

**1.1792**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della», con la seguente: «La».*

---

**1.1793**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati», con le seguenti: «deputato o senatore è eletto dai cittadini e».*

---

**1.1794**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati», con le seguenti: «deputato o senatore è eletto dai cittadini e».*

---

**1.1795**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati», con le seguenti: «senatore o deputato è eletto dai cittadini e».*

---

**1.1796**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati», con le seguenti: «senatore o deputato è eletto dai cittadini e».*

---

**1.1797**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati», con le seguenti: «senatore è eletto dai cittadini e».*

---

**1.1798**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati», con le seguenti: «senatore è eletto dai cittadini e».*

---

**1.1799**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati», con le seguenti: «deputato è eletto dai cittadini e».*

---

**1.1800**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati», con le seguenti: «deputato è eletto dai cittadini e».*

---

**1.1801**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «membro», inserire le seguenti: «del Senato della Repubblica».*

---

**1.1802**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «membro», inserire le seguenti: «del Senato della Repubblica e».*

---

**1.1803**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «membro», inserire le seguenti: «del Senato e».*

---

**1.1804**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti: «del Senato della Repubblica».*

---

**1.1805**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti: «del Senato della Repubblica».*

---

**1.1806**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti: «del Senato».*

---

**1.1807**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento».*

---

**1.1808**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento».*

---

**1.1809**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, CIOFFI, SCIBONA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento».*

---

**1.1810**

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», al secondo comma sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento».*

---

**1.1811**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati» inserire le seguenti: «e del Senato della Repubblica».*

---

**1.1812**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO,  
BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55» secondo comma, dopo la parola:  
«deputati» inserire le seguenti: «e del Senato della Repubblica».*

---

**1.1813**

CAMPANELLA

*Al comma 1, alinea «Art. 55» secondo comma, dopo le parole: «della  
Camera dei deputati» inserire le seguenti: «e del Senato della Repub-  
blica».*

---

**1.1814**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO,  
BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola:  
«deputati» inserire le seguenti: «e del Senato delle Autonomie».*

---

**1.1815**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO,  
BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo le parole:  
«Camera dei deputati», inserire le seguenti: «e del Senato delle regioni».*

---

**1.1816**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO,  
BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola:  
«deputati», inserire le seguenti: «e del Senato».*

---

**1.1817**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola:  
«deputati» inserire le seguenti: «o del Senato della Repubblica».*

---

**1.1818**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola:  
«deputati», inserire le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto  
e».*

---

**1.1819**

MILÒ, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO,  
BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola:  
«deputati», inserire le seguenti: «è eletto dai cittadini e».*

---

**1.1820**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le pa-  
role: «rappresenta la Nazione» con le seguenti: «è eletto dai cittadini»*

---

**1.1821**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola:  
«deputati», inserire le seguenti: «in quanto eletto dai cittadini».*

---

**1.1822**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati», inserire le seguenti: «eletto dai cittadini».*

---

**1.1823**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».*

---

**1.1824**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati», inserire le seguenti: «esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e».*

---

**1.1825**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati», inserire le seguenti: «esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e».*

---

**1.1826**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «rappresenta la Nazione», con le seguenti: «rappresenta la sovranità nazionale detenuta dal Popolo».*

---

**1.1827**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «rappresenta la Nazione», con le seguenti: «rappresenta i cittadini».*

---

**1.1828**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «rappresenta la Nazione», con le seguenti: «rappresenta la nazione e il Popolo».*

---

**1.1829**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «rappresenta la Nazione», con le seguenti: «rappresenta il Popolo».*

---

**1.1830**

CENTINAIO, BISINELLA, CANDIANI, ARRIGONI, BELLIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «rappresenta la Nazione», con le seguenti: «rappresenta il Popolo».*

---

**1.1831**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «rappresenta la Nazione», con le seguenti: «è eletto dai cittadini».*

---

**1.1832**

MARAN, SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», al secondo comma, dopo le parole: «rappresenta la Nazione», aggiungere le seguenti: «ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».*

*Conseguentemente:*

*sopprimere l'articolo 8;*

*all'articolo 37, dopo il quarto comma, inserire il seguente:*

*«L'articolo 67 della Costituzione è abrogato».*

---

**1.1833**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».*

---

**1.1834**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere i commi terzo, quarto e quinto comma.*

---

**1.1835**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il terzo, il quarto e il quinto comma.*

---

**1.1836**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere i commi terzo e quarto.*

---

**1.1837**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO,  
BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il terzo e il quarto comma.*

---

**1.1838**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO,  
BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il terzo e il quinto comma.*

---

**1.1839**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il terzo comma.*

---

**1.1840**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo, quarto e quinto con i seguenti:*

«Le Camere esercitano la funzione legislativa, collettivamente nei casi stabiliti dalla Costituzione, e separatamente negli altri casi.

Si riuniscono in seduta comune per concedere o revocare la fiducia al Governo».

---

**1.1841**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo, quarto e quinto con il seguente:*

«Le Camere si riuniscono in seduta comune per accordare o revocare la fiducia al Governo e per le altre funzioni stabilite dalla Costituzione».

---

**1.1842**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo, quarto e quinto con il seguente:*

«Le Camere possono riunirsi in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione».

---

**1.1843**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo, quarto e quinto con il seguente:*

«I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto».

---

**1.1844**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo, quarto e quinto con il seguente:*

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica esercitano collettivamente la funzione legislativa e separatamente le altre funzioni stabilite dalla Costituzione. Possono riunirsi in seduta comune».

---

**1.1845**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo, quarto e quinto con i seguenti:*

«Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere per accordare o revocare la fiducia al Governo.

Ciascuna Camera può esercitare autonomamente la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione.

La Costituzione stabilisce altresì i casi in cui una legge deve essere approvata da entrambe le Camere».

---

**1.1846**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo, quarto e quinto con i seguenti:*

«La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione legislativa e la funzione di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita la funzione legislativa.

La Costituzione stabilisce i casi in cui una legge deve essere approvata da entrambe le Camere.

Le Camere possono riunirsi in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione».

---

**1.1847**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali».

---

**1.1848**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto, su base regionale».

---

**1.1849**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:*

«Ciascun membro del Parlamento è eletto a suffragio universale e diretto».

---

**1.1850**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:*

«Ciascun senatore rappresenta la Regione o Provincia autonoma in cui è stato eletto a suffragio universale e diretto».

---

**1.1851**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:*

«Ciascun senatore rappresenta la Regione o Provincia autonoma in cui è stato eletto».

---

**1.1852**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto».*

---

**1.1853**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:*

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica esercitano collettivamente la funzione legislativa e separatamente le altre funzioni stabilite dalla Costituzione».

---

**1.1854**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:*

«Le Camere esercitano la funzione legislativa e le altre funzioni stabilite dalla Costituzione».

---

**1.1855**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con i seguenti:*

«Le Camere esercitano la funzione legislativa, collettivamente nei casi stabiliti dalla Costituzione, ed autonomamente negli altri casi.

La Camera dei deputati esercita la funzione di controllo dell'operato del Governo, e può accordare o revocare la fiducia.

Il Senato della Repubblica esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e le istituzioni territoriali».

---

**1.1856**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con i seguenti:*

«La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali.

Ciascuna Camera può esercitare autonomamente la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione.

La Costituzione stabilisce altresì i casi in cui una legge deve essere approvata da entrambe le Camere».

---

**1.1857**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire i commi terzo e quarto con i seguenti:*

«Il controllo dell'operato del Governo e la titolarità del rapporto di fiducia spettano alla Camera dei deputati.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni.

Le Camere possono esercitare autonomamente la funzione legislativa. La Costituzione stabilisce i casi in cui una legge deve essere approvata da entrambe le Camere».

---

**1.1858**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo comma con i seguenti:*

«Le Camere esercitano collettivamente la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e la funzione di controllo dell'operato del Governo.

La Camera dei deputati può accordare e revocare la fiducia al Governo».

---

**1.1859**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo comma con il seguente:*

«La Camera dei deputati può accordare e revocare la fiducia al Governo. Esercita la funzione legislativa e la funzione di indirizzo politico».

---

**1.1860**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo comma con il seguente:*

«La Camera dei deputati esercita la funzione legislativa, la funzione di indirizzo politico e la funzione di controllo dell'operato del Governo».

---

**1.1861**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo comma con il seguente:*

«Alla Camera dei deputati spettano la funzione legislativa, la funzione di indirizzo politico e la funzione di controllo dell'operato del Governo».

---

**1.1862**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo comma con il seguente:*

«Il Governo è responsabile verso la Camera dei deputati, e deve godere della sua fiducia. La Camera esercita la funzione legislativa e la funzione di indirizzo politico».

---

**1.1863**

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo comma con il seguente:*

«Il Parlamento è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione».

---

**1.1864**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, alle parole: «La Camera», premettere le seguenti: «Al pari del Senato,».*

---

**1.1865**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, alle parole: «La Camera», premettere le seguenti: «Insieme al Senato,».*

---

**1.1866**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Senato».*

---

**1.1867**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Parlamento in seduta comune».*

---

**1.1868**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Parlamento».*

---

**1.1869**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed».*

---

**1.1870**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: da «è titolare» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «accorda e revoca la fiducia al Governo».*

---

**1.1871**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: da «è titolare» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «può accordare e revocare la fiducia al Governo».*

---

**1.1872**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «accorda e revoca la fiducia al Governo».*

---

**1.1873**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «può accordare e revocare la fiducia al Governo».*

---

**1.1874**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «accorda e revoca la fiducia al Governo».*

---

**1.1875**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «può accordare e revocare la fiducia al Governo».*

---

**1.1876**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino a «dell'operato del» con le seguenti: «vigila sul».*

---

**1.1877**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino a «dell'operato» con le seguenti: «vigila sull'operato».*

---

**1.1878**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino a «dell'operato» con le seguenti: «controlla l'operato».*

---

**1.1879**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino a «quella» con le seguenti: «esercita la funzione».*

---

**1.1880**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da «è titolare» fino a «politico,» con le seguenti: «esercita».*

---

**1.1881**

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, FATTORI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: «è titolare del rapporto di fiducia con il» con le seguenti: «accorda o revoca la fiducia al».*

---

**1.1882**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: «è titolare del rapporto di fiducia con il», con le seguenti: «accorda e revoca la fiducia al».*

---

**1.1883**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: «è titolare del rapporto di fiducia con il», con le seguenti: «può accordare e revocare la fiducia al».*

---

**1.1884**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, dopo le parole: «ed esercita», inserire le seguenti: «, con il Senato della Repubblica,».*

---

**1.1885**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, dopo le parole: «ed esercita», inserire le seguenti: «, in accordo con il Senato della Repubblica,».*

---

**1.1886**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, dopo le parole: «ed esercita», inserire le seguenti: «, in concorso con il Senato della Repubblica,».*

---

**1.1887**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, dopo le parole: «ed esercita», inserire le seguenti: «, insieme al Senato della Repubblica,».*

---

**1.1888**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, dopo le parole: «ed esercita», inserire le seguenti: «, al pari del Senato della Repubblica,».*

---

**1.1889**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, dopo le parole: «ed esercita», inserire le seguenti: «, d'intesa con il Senato della Repubblica,».*

---

**1.1890**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, dopo le parole: «ed esercita», inserire le seguenti: «, congiuntamente al Senato della Repubblica,».*

---

**1.1891**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «la funzione di indirizzo politico,».*

---

**1.1892**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella».*

---

**1.1893**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «, la funzione legislativa».*

---

**1.1894**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole da: «e quella» fino alla fine del quarto comma.*

---

**1.1895**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, alinea «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «e quella di controllo dell'operato del Governo».*

---

**1.1896**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», al terzo comma, sostituire le parole: «e quella di controllo dell'operato del Governo», con le seguenti con: «con il Senato della Repubblica».*

---

**1.1897**

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, FATTORI, PETROCELLI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», al terzo comma, sostituire le parole: «e quella di controllo dell'operato del Governo», con le seguenti: «. Il Parlamento esercita la funzione di controllo dell'operato del Governo».*

---

**1.1898**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «la vigilanza sull'operato del Governo».*

---

**1.1899**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «vigila sull'operato del Governo».*

---

**1.1900**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «controlla l'operato del Governo».*

---

**1.1901**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «la vigilanza sull'operato del Governo».*

---

**1.1902**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «vigila sull'operato del Governo».*

---

**1.1903**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «controlla l'operato del Governo».*

---

**1.1904**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «la vigilanza sull'operato del Governo».*

---

**1.1905**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «vigila sull'operato del Governo».*

---

**1.1906**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «quella» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «controlla l'operato del Governo».*

---

**1.1907**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «dell'operato del Governo».*

---

**1.1908**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il quarto e il quinto comma.*

---

**1.1909**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto e il quinto comma con i seguenti:*

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione.

Le Camere possono riunirsi in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione».

---

**1.1910**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto e il quinto comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione».

---

**1.1911**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto e il quinto comma con i seguenti:*

«La funzione legislativa può essere esercitata anche dal Senato della Repubblica, che rappresenta le istituzioni territoriali.

Il Parlamento può riunirsi in seduta comune dei membri delle due Camere nei casi stabiliti dalla Costituzione».

---

**1.1912**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto e il quinto comma con il seguente: «La funzione legislativa può essere esercitata anche dal Senato della Repubblica, che rappresenta le istituzioni territoriali.»*

---

**1.1913**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto e il quinto comma con i seguenti: «Spetta al Senato della Repubblica la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato centrale e le istituzioni territo-*

riali. Il Senato può esercitare la funzione legislativa nelle materie e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione.

Le Camere possono riunirsi in seduta comune dei propri membri».

---

#### **1.1914**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto e il quinto comma con il seguente: «Spetta al Senato della Repubblica la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato centrale e le istituzioni territoriali. Il Senato può esercitare la funzione legislativa nelle materie e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione.»*

---

#### **1.1915**

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è organo di garanzia e rappresenta anche le autonomie territoriali. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.»*

---

#### **1.1916**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di legislazione concorrente. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e un potere preventivo di rinvio alla Consulta sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle*

leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».

---

### **1.1917**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica esercita la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea. E titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla pubblica amministrazione e svolge, un potere esclusivo di inchiesta e un potere di rinvio preventivo alla Consulta sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni.».*

---

### **1.1918**

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica esercita la funzione legislativa in materia di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, nonché in materia di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli attivi normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, del Governo in merito all'attuazione delle leggi dello Stato e degli adempimenti successivi, controlla e valuta le politiche pubbliche sul territorio. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.».*

---

**1.1919**

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente:* «Il Senato della Repubblica esercita la funzione legislativa in materia di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, nonché in materia equa ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli attivi normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, del Governo in merito all'attuazione delle leggi dello Stato e degli adempimenti successivi, controlla e valuta le politiche pubbliche sul territorio. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

---

**1.1920**

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente:* «Il Senato della Repubblica esercita la funzione legislativa in materia di raccordo tra l'Unione europea, e di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.

Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli attivi normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, del Governo in merito all'attuazione delle leggi dello Stato e degli adempimenti successivi, controlla e valuta le politiche pubbliche sul territorio. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

---

**1.1921**

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente:* «Il Senato della Repubblica esercita la funzione legislativa in materia di raccordo tra l'Unione europea, e di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabiliz-

zazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.

Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, del Governo in merito all'attuazione delle leggi dello Stato e degli adempimenti successivi, controlla e valuta le politiche pubbliche sul territorio. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

---

### **1.1922**

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO, LETTIERI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica esercita la funzione legislativa in materie di raccordo tra l'Unione europea, di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, del Governo in merito all'attuazione delle leggi dello Stato e degli adempimenti successivi, controlla e valuta le politiche pubbliche sul territorio. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

---

### **1.1923**

TARQUINIO, BRUNI, ZIZZA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica esercita nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa in materia di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, del Governo in merito all'attuazione delle leggi dello Stato e degli adempimenti successivi, controlla e valuta le politiche pubbliche sul territorio. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

---

**1.1924**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, IURLARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio».

---

**1.1925**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, IURLARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente:*

«Il Senato è la Camera che rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo».

---

**1.1926**

AZZOLLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato e della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

---

**1.1927**

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e secondo quanto previsto dal proprio regolamento. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, del Governo in merito all'attuazione delle leggi dello Stato e degli adempimenti successivi, controlla e valuta le politiche pubbliche sul territorio. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

---

**1.1928**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55» sostituire il quarto comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica rappresenta la nazione ed è titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni».

---

**1.1929**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato della Repubblica rappresenta la Nazione anche nella sua configurazione territoriale».*

---

**1.1930**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

*Al comma 1, comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato rappresenta le Istituzioni della Repubblica. Ciascun senatore rappresenta la Nazione».*

---

**1.1931**

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

*Al comma 1, comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato della Repubblica rappresenta le collettività territoriali nell'ambito della Nazione».*

---

**1.1932**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, alinea «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed» e dopo la parola: «esercita» inserire le seguenti: «la funzione legislativa e».*

---

**1.1933**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

*Al comma 1, capo verso «Art. 55», al quarto comma sostituire le parole da: «rappresenta» fino alla parola: «Repubblica» con le seguenti: «esercita la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea, la funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge un potere esclusivo di inchiesta».*

---

**1.1934**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita» con le seguenti: «esercita la funzione legislativa e».*

---

**1.1935**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita» con le seguenti: «esercita la funzione legislativa».*

---

**1.1936**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «esercita la».*

---

**1.1937**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «può esercitare la».*

---

**1.1938**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «partecipa all'esercizio della».*

---

**1.1939**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «può partecipare all'esercizio della».*

---

**1.1940**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «concorre all'esercizio della».*

---

**1.1941**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «può concorrere all'esercizio della».*

---

**1.1942**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «è contitolare della».*

---

**1.1943**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «, al pari della Camera dei deputati, esercita la».*

---

**1.1944**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «, al pari della Camera dei deputati, può esercitare la».*

---

**1.1945**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione,» con le seguenti: «partecipa».*

---

**1.1946**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione,» con le seguenti: «concorre».*

---

**1.1947**

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali», con le seguenti parole: «rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali».*

---

**1.1948**

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», nel quarto comma, dopo le parole: «Il Senato della Repubblica rappresenta», inserire le seguenti: «la collettività nazionale e».*

---

**1.1949**

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», nel quarto comma, dopo la parola: «rappresenta», inserire la seguente: «anche».*

---

**1.1950**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «parimenti la Nazione».*

---

**1.1951**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «la Nazione».*

---

**1.1952**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «l'unità della Nazione».*

---

**1.1953**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «l'indivisibilità della Nazione».*

---

**1.1954**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «lo spirito unitario della Nazione».*

---

**1.1955**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «gli enti costitutivi della Repubblica».*

---

**1.1956**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «le articolazioni territoriali della Repubblica».*

---

**1.1957**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».*

---

**1.1958**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «le Regioni e i Comuni».*

---

**1.1959**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «le Regioni».*

---

**1.1960**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «i Comuni».*

---

**1.1961**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali», con le seguenti: «le Città metropolitane».*

---

**1.1962**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni» con le seguenti: «la Nazione e le sue articolazioni».*

---

**1.1963**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni» con le seguenti: «parimenti la Nazione nelle sue articolazioni».*

---

**1.1964**

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire le parole: «le istituzioni» con le seguenti: «anche le autonomie».*

---

**1.1965**

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, capoverso «art. 55», nel quarto comma, dopo le parole: «le istituzioni territoriali» aggiungere le seguenti: «e la comunità nazionale.»*

---

**1.1966**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire le parole: «Istituzioni territoriali» con le seguenti: «comunità territoriali nell'ambito della Nazione».*

---

**1.1967**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire la parola: «istituzioni» con la seguente: «Autonomie».*

---

**1.1968**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nell'ambito dell'unità ed indivisibilità nazionale».*

---

**1.1969**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge.».*

---

**1.1970**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, premettere le parole: «Svolge la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea».*

*Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea».*

---

**1.1971**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, premettere le parole: «Svolge la funzione legislativa esclusiva nelle materie di legislazione concorrente».*

---

**1.1972**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire le parole: «Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa» con le seguenti: «E titolare della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge un potere esclusivo di inchiesta e un potere di rinvio preventivo*

alla Consulta sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge».

---

**1.1973**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire le parole: «Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa» con le seguenti: «Esercita la funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge un potere esclusivo di inchiesta e un potere di rinvio preventivo alla Consulta sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e vigila sul corretto utilizzo dei fondi europei da parte delle autonomie territoriali.».*

---

**1.1974**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole: «Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa» con le seguenti: «È titolare della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge».*

---

**1.1975**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «Concorre» fino a: «Costituzione,» con la seguente: «Partecipa».*

---

**1.1976**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «Concorre» fino a: «alla» con le seguenti: «Esercita la».*

---

**1.1977**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «Concorre» fino a: «alla» con le seguenti: «Può esercitarla».*

---

**1.1978**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «Concorre» fino a: «alla» con la seguente: «È titolare della».*

---

**1.1979**

CANDIANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, secondo periodo, dopo la parola: «concorre», inserire le seguenti: «paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonchè».*

---

**1.1980**

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione,».*

---

**1.1981**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole: «nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione».*

---

**1.1982**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «nei casi e».*

---

**1.1983**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «e secondo modalità stabilite» con la seguente: «stabiliti».*

---

**1.1984**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «dalla Costituzione».*

---

**1.1985**

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «esercita la funzione» con le seguenti: «esercita funzioni».*

---

**1.1986**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, alinea «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «di raccordo» con le seguenti: «di collegamento».*

---

**1.1987**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, secondo periodo, dopo le parole: «gli altri enti costitutivi della Repubblica» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 114».*

---

**1.1988**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «gli altri enti costitutivi della Repubblica» con le seguenti: «le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».*

---

**1.1989**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ovvero le Regioni, le Città metropolitane e i comuni».*

---

### 1.1990

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire il terzo, quarto e quinto periodo, con i seguenti: «Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Concorre ad esprimere, previo esame dei candidati, pareri sulle nomine di competenza del Governo e partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea».*

---

### 1.1991

RUSSO, QUAGLIARIELLO, LUCIO ROMANO, CASINI, PALERMO, BRUNO, CANDIANI, CAMPANELLA, FATTORINI, DI BIAGIO, BERGER, FASIOLO, Luigi MARINO, RUBBIA, CALIENDO, MARTINI, MESSINA, TONINI, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, Stefano ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, GOTOR, DI GIORGI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, BENCINI, MUSSINI, GIACOBBE, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, Elena FERRARA, SPILABOTTE, TURANO, D'ADDA, CUCCA, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, SANTINI, MIRABELLI, COLLINA, VATTUONE, LAI, PEGORER, FORNARO, GATTI, LO GIUDICE, MINZOLINI, PARENTE, MOSCARDELLI, PUPPATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55.», quarto comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, ne valuta l'impatto, mantiene il raccordo con le commissioni specializzate del Parlamento europeo».*

---

### 1.1992

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, alinea «Art. 55», quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea», con le seguenti: «Svolge la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea».*

---

**1.1993**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole: «Partecipa alle», con le seguenti: «E titolare delle».*

---

**1.1994**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole: «Partecipa alle», con le seguenti: «Assume tutte le».*

---

**1.1995**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole: «Partecipa alle», con le seguenti: «Ha l'iniziativa delle».*

---

**1.1996**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «alle decisioni dirette», e dopo la parola: «formazione», inserire la seguente: «al recepimento».*

---

**1.1997**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «, alle decisioni dirette».*

---

**1.1998**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55» quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole: «alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione», con le seguenti: «al recepimento».*

---

**1.1999**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole: «e all’attuazione», con le seguenti: «, all’attuazione e al recepimento».*

---

**1.2000**

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole: «degli atti normativi», con le seguenti: «della normativa e delle politiche».*

---

**1.2001**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «dell’Unione europea».*

---

**1.2002**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55» quarto comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di controllo di merito sulle leggi*

regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, secondo quanto previsto da proprio regolamento,».

---

### **1.2003**

LANZILLOTTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «dello Stato».*

---

### **1.2004**

BONFRISCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, dopo le parole: «leggi dello Stato», inserire le seguenti: «e della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1,».*

---

### **1.2005**

MARAN, SUSTA, LANZILLOTTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, dopo le parole: «verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche», aggiungere le seguenti: «concernenti materie attinenti al rapporto con le istituzioni territoriali».*

---

### **1.2006**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, quarto periodo, sostituire le parole: «Concorre a esprimere», con la seguente: «Esprime».*

---

**1.2007**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, quinto periodo, sopprimere le parole: «nei casi previsti dalla legge».*

---

**1.2008**

FATTORI, CRIMI, MORRA, MANGILI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, LUCIDI, PETROCELLI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle forme stabilite dal suo regolamento, il Senato promuove la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla definizione delle politiche e della legislazione dell'Unione europea».*

---

**1.2009**

D'AMBROSIO, LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI

*Al comma 1 capoverso «Art. 55», dopo il quarto comma inserire il seguente: «Il senato esercita il potere esclusivo di inchiesta e di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».*

---

**1.2010**

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il quarto comma inserire il seguente: «Il Senato ha competenza sulle decisioni dirette alla formazione nella fase ascendente e all'attuazione nella fase discendente degli atti normativi dell'Unione Europea; su tutte le leggi riguardanti questioni regionali e degli enti locali, comprese quelle eventi effetti finanziari e di bilancio. Svolge attività di verifica della conformità delle leggi dello Stato con*

le normative dell'Unione Europea ed elabora valutazioni di impatto e indagini conoscitive sugli effetti delle politiche dell'Unione Europea sul territorio nazionale».

---

### **1.2011**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sopprimere la parola: «soli».*

---

### **1.2012**

FERRARA, SCAVONE, D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il quinto comma aggiungere il seguente: «I sistemi elettorali degli organismi di rappresentanza popolare della Repubblica devono essere conformati a quello in vigore per la Camera dei Deputati».*

---

### **1.2013**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta", dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

---

**1.2014**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

---

**1.2015**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

---

**1.2016**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

---

### **1.2017**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

---

### **1.2018**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

---

### **1.2019**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

---

### **1.2020**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"»

---

### **1.2021**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

---

### **1.2022**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero", sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

---

### **1.2023**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

---

### **1.2024**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

---

**1.2025**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

---

**1.2026**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

---

**1.2027**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

---

**1.2028**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

---

**1.2029**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

---

**1.2030**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

---

**1.2031**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta" sono sostituite dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto"».

---

**1.2032**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta", sono sostituite dalla seguente: "quattrocentocinquanta".

1-ter. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto"».

---

**1.2033**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

---

**1.2034**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

---

**1.2035**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

---

**1.2036**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

---

### **1.2037**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

---

### **1.2038**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

---

### **1.2039**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

---

### **1.2040**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

---

### **1.2041**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento,";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

---

**1.2042**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento".»

---

**1.2043**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentoventi".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".»

---

**1.2044**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentocinquanta".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta".»

---

**1.2045**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

---

**1.2046**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocentocinquanta".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta"».

---

**1.2047**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

---

**1.2048**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

---

**1.2049**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici"».

---

**1.2050**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sette".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantatre"».

---

**1.2051**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

---

### **1.2052**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, nove".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantuno"».

---

### **1.2053**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

---

### **1.2054**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ", dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse.

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse».

---

**1.2055**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

---

**1.2056**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

---

**1.2057**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sei"».

---

**1.2058**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sette"».

---

**1.2059**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "otto"».

---

**1.2060**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "dieci"».

---

**1.2061**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "hanno raggiunto la maggiore età"».

---

**1.2062**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,  
URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "sono maggiorenni"».

---

**1.2063**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto"».

---

**1.2064**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno».

---

**1.2065**

MILO, D'ANNA, BRUNI, BONFRISCO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. «Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Senatore o di Deputato della Repubblica non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie».

---

**1.0.1**

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, PAGLINI,

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Riduzione del numero dei deputati)*

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – La Camera dei deputati è letta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Nessuno può candidarsi in più di una circoscrizione"».

---

### 1.0.2

TURANO, GIACOBBE, MUCCHETTI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Camera dei deputati)*

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, garantendo la parità di genere.

Il numero dei deputati è di trecentoquindici più otto deputati eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

---

### 1.0.3

MUCCHETTI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Camera dei deputati)*

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, garantendo la parità di genere.

Il numero dei deputati è di trecentoquindici.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

---

### 1.0.4

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Dimezzamento del numero dei deputati)*

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecentoquindici. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici distri-

buendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

---

### **1.0.5**

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FUCSIA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Riduzione del numero dei deputati)*

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

---

### **1.0.6**

BUEMI, LONGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Composizione ed elezione della Camera dei Deputati)*

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento, in rapporto doppio rispetto alla composizione del Senato di cui all'articolo 57 primo comma.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La legge disciplina la ripartizione del territorio nazionale in circoscrizioni, la distribuzione tra di esse dei seggi in proporzione alla popolazione

di ciascuna, nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento in base all'evoluzione demografica"».

*Conseguentemente, all'articolo 2, nel capoverso «articolo 57 della Costituzione», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «centonovantacinque».*

---

### **1.0.7**

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BEIIOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

---

### **1.0.8**

MILO, BONFRISCO, MINZOLLNI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi asse-

gnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

---

### **1.0.9**

MILO, BONFRISCO, MINZOLLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

---

### **1.0.10**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Camera dei deputati)*

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento cinquanta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età"».

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»;

b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;

c) al terzo comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoottantotto»».

---

### **1.0.11**

MUCCHETTI, CHITI, DE PETRIS, Mauro MARIO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, LO GLUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Camera dei deputati)*

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, garantendo la parità di genere.

Il numero dei deputati è di quattrocento settanta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento settanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

---

**1.0.12**

GIOVANNI MAURO, FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Camera dei deputati)*

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

---

**1.0.13**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e 167 distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

---

### **1.0.14**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto.

Il numero dei deputati è di 400. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 400 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

---

### **1.0.15**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati si compone di un minimo di quattrocentodici e di un massimo di seicentodiciotto deputati, oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seicentodiciotto seggi tra le circoscrizioni nazionali si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna circoscrizione è pari ai due terzi del numero massimo arrotondato all'unità supe-

riore. L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di deputati, oltre i dodici deputati spettanti alla circoscrizione Estero.

Il numero dei deputati eletti in ciascuna circoscrizione è pari al numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione medesima, eventualmente decurtato di un numero di deputati proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei deputati effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei deputati eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione"».

---

#### **1.0.16**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto. Il numero dei deputati è di 450, sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 450 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

---

**1.0.17**

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FUCIA, LUCIDI, PAGLINI, CIOFFI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Riduzione del numero dei deputati)*

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di cinquecento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i diciotto anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

---

**1.0.18**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto.

Il numero dei deputati è di 500. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 500 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

---

### **1.0.19**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 56.  
– La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale diretto.

Il numero dei deputati è di 550. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 550 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

---

### **1.0.20**

MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 56.  
– La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale diretto.

Il numero dei deputati è di 600. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 600 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

---

**1.0.21**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO,  
MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 56 – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. La Camera dei deputati è composta da 630 deputati. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 630 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".».

---

**1.0.22**

CANDIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Fermi restando i dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero, la legge costituzionale stabilisce il numero minimo dei rappresentanti delle minoranze linguistiche fra i cinquecento deputati eletti a suffragio universale e diretto."».

---

**1.0.23**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati rappresenta il libero pluralismo sociale e territoriale ed è eletta a suffragio universale e diretto"».

---

**1.0.24**

FEDELI, CIRINNÀ, BIANCONI, LANZILLOTTA, BISINELLA, BENCINI, ALBANO, ANGIONI, BERTUZZI, BORIOLI, DALLA ZUANNA, DE BIASI, DEL BARBA, DI GIORGI, DIRINDIN, FABBRI, FAVERO, FERRARA, FILIPPIN, FORNARO, Rita GHEDINI, GINETTI, GOTOR, GUERRA, GUERRIERI, IDEM, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, LUCHERINI, MANASSERO, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, RUSSO, SAGGESE, SANGALLI, SANTINI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, TONINI, VACCARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 56, primo comma della Costituzione, dopo le parole: "universale e diretto", sono aggiunte le seguenti: "con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi"».

*Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso «Art. 57», sesto comma, sostituire le parole: «sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione» con le seguenti: «sono regolati, con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi, il sistema di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché il sistema per la loro sostituzione».*

---

### 1.0.25

BONFRISCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

All'articolo 56, primo comma della Costituzione, dopo le parole: "universale e diretto", sono aggiunte le seguenti: "con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi"».

*Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso «Art. 57», sesto comma, sostituire le parole: «sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione» con le seguenti: «sono regolati, con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi, il sistema di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché il sistema per la loro sostituzione».*

---

### 1.0.26

MATURANI, DI GIORGI, FATTORINI, VERDUCCI, Elena FERRARA, MATTESINI, CARDINALI, CAPACCHIONE, D'ADDA, GRANAIOLO, DE BIASI, BIANCO, Stefano ESPOSITO, ZANONI, FABBRI, MANASSERO, RUSSO, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, SPILABOTTE, SOLLO, DIRINDIN, CANTINI, PADUA, ORRÙ, BERTUZZI, PUGLISI, RUTA, SANTINI, VALENTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

All'articolo 56, comma primo della Costituzione dopo le parole: "universale e diretto", aggiungere infine le seguenti: "con modalità che favoriscono l'equilibrio di genere nella rappresentanza tra i sessi."».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, capoverso «Art. 57», sesto comma, dopo le parole: «Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate», inserire le seguenti: «, in modo da favorire l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi.».*

---

**1.0.27**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO,  
MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all 'Articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) il quarto comma è sostituito con il seguente: "Il numero dei Deputati e la ripartizione dei seggi tra le Circoscrizioni sono demandati alla legge"».

---

**1.0.28**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO,  
MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di duecento".

2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "'duecento"».

---

**1.0.29**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO,  
MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento";

*b)* al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

*c)* al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,";

*d)* al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento";

*e)* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto"».

---

**1.0.30**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO,  
MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento";

*b)* al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

*c)* al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

---

**1.0.31**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO,  
MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

---

**1.0.32**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO,  
MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecentoquindici".

2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquindici"».

---

**1.0.33**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO,  
MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecentoquindici"».

---

**1.0.34**

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, BATTISTA, DE PIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Camera dei deputati)*

All'articolo 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di quattrocento, dei quali otto eletti nella circoscrizione Estero";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

---

**1.0.35**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO,  
MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1.**

*(Modifica all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

---

### **1.0.36**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantadue"».

---

### **1.0.37**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di cinquecentotto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto".

3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

---

**1.0.38**

SCILIPOTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Composizione della Camera dei Deputati)*

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di cinquecentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.0.39**

SCILIPOTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Composizione della Camera dei Deputati)*

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di cinquecentotrenta, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

---

**1.0.40**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero", sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero" sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

---

#### 1.0.41

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

---

**1.0.42**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

---

**1.0.43**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Numero dei deputati)*

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole " , fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento".»

---

**1.0.44**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Numero dei deputati)*

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentoventi".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".»

---

**1.0.45**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Numero dei deputati)*

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecentocinquanta".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole "fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero, " sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta".»

---

**1.0.46**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO,  
MILO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

---

**1.0.47**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO,  
MILO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

---

**1.0.48**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Numero dei deputati)*

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

---

**1.0.49**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Numero dei deputati)*

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocentocinquanta".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta"».

---

**1.0.50**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

---

**1.0.51**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

---

### **1.0.52**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Modifiche ali 'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

---

### **1.0.53**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 1-*bis*.

*(Numero dei deputati)*

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella Circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

1) le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

2) la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

---

**1.0.54**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO,  
MILO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

*b)* al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

*c)* al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

---

**1.0.55**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO,  
MILO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

*b)* al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

*c)* al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

---

**1.0.56**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all 'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "Seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

---

**1.0.57**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Numero dei deputati)*

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

---

**1.0.58**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Numero dei deputati)*

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici"».

---

**1.0.59**

COMPAGNONE TARQUINIO LONGO BRUNI MILO BONFRISCO MINZOLINI D'ANNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Numero dei deputati)*

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sette".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantatre"».

---

**1.0.60**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO,  
MILO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

---

### **1.0.61**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

---

### **1.0.62**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Numero dei deputati)*

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

---

**1.0.63**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO,  
MILO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

---

**1.0.64**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Numero dei deputati)*

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, nove".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantuno"».

---

**1.0.65**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

---

**1.0.66**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

---

**1.0.67**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

---

**1.0.68**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Numero dei deputati)*

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

---

**1.0.69**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO,  
MILO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

---

**1.0.70**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO,  
MILO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

---

**1.0.71**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO,  
MILO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

---

**1.0.72**

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO,  
MILO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

---

**1.0.73**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

---

**1.0.74**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta", è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

---

**1.0.75**

FALANGA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta", è sostituita dalla seguente: "quattrocentoventi";

b) al quarto comma, le parole: "dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto", con le seguenti: "dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentootto"».

---

**1.0.76**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

---

**1.0.77**

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO,  
TARQUINIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

---

**1.0.78**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO,  
MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecentootto" e la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita con la seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

---

**1.0.79**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO,  
MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "centotrenta" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta" e le parole: "dodici dei quali eletti nella circoscrizione estero" sono soppresse;

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecento cinquanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

---

**1.0.80**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifica all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero," sono soppresse.

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, le parole: "fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse».

---

**1.0.81**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)*

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "quattro"».

---

**1.0.82**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)*

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "cinque"».

---

**1.0.83**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)*

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "sei"».

---

**1.0.84**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)*

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "sette"».

---

**1.0.85**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)*

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "otto"».

---

**1.0.86**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI,  
D'ANNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)*

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: "dodici," è sostituita dalla seguente: "dieci"».

---

**1.0.87**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 56 della Costituzione il terzo comma è sostituito dal seguente: "Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto diciotto anni ad eccezione di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo"».

---

**1.0.88**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 56 della Costituzione al terzo comma dopo le parole: "a deputati" sono aggiunte le seguenti: "nel limite di due legislature" e le parole: "venticinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "ventuno anni di età"».

---

**1.0.89**

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLLNI, D'ANNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)*

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "hanno raggiunto la maggiore età"».

---

**1.0.90**

MILO, BONFRISCO, MINZOLLNI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI DOPO L'ARTICOLO, INSERIRE IL SEGUENTE:

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 1-bis.**

*(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)*

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "sono maggiorenni"».

---

**1.0.91**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifica all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56, al terzo comma, le parole: "venticinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto anni"».

---

**1.0.92**

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)*

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque", è sostituita dalla seguente: "diciotto"».

---

**1.0.93**

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FUCKSIA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)*

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto"».

---

**1.0.94**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)*

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno"».

---

**1.0.95**

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FUCKSIA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)*

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno"».

---

**1.0.96**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO,  
MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, le parole: ",  
fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,"  
sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente:  
"trecentoquindici"».

---

**1.0.97**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO,  
MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, le parole: ",  
fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,"  
sono soppresse».

---

**1.0.98**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO,  
MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, la parola: "sei-  
centodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquindici"».

---

**1.0.99**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, dopo le parole: "in proporzione alla popolazione" sono inserite le seguenti: "di cittadini italiani"».

---

**1.0.100**

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Incandidabilità per i membri della Camera dei deputati)*

1. All'articolo 56, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

"Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero la pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo".

---

**1.0.101**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 56 della Costituzione dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"La legge disciplina in casi in cui non possono essere candidati coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non

colposo ed i casi di decadenza degli eletti che sono stati condannati in via definitiva"».

---

### **1.0.102**

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 56 della Costituzione dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"La legge dispone la incandidabilità di coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette, con particolare riferimento ai settori della finanza e delle comunicazioni di rilevanza nazionale"».

---

### **1.0.103**

FERRARA, SCAVONE, D'ANNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'art. 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo l'ultimo comma è inserito il seguente:

"I sistemi elettorali degli organismi di rappresentanza popolare della Repubblica devono essere conformati a quello in vigore per la Camera dei Deputati"».

---

**1.0.104**

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Incandidabilità per i membri della Camera dei deputati)*

1. All'articolo 56, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

"Non possono essere candidati alla carica di deputato coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento"».

---

**1.0.105**

CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 56 della Costituzione, terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e che comunque non abbiano rivestito la stessa carica elettiva nella misura massima di due mandati"».

---

**1.0.106**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza alla Camera, che è composta da quattrocentocinquanta deputati, delle minoranze linguistiche"».

---

**1.0.107**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta da quattrocentocinquanta deputati, dei quali dodici eletti nella Circoscrizione Estero. Con legge costituzionale è comunque assicurata un'adeguata rappresentanza delle minoranze territoriali e linguistiche"».

---